

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2002/C 144/01	Sentenza della Corte 18 aprile 2002 nelle cause riunite C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea («Pesca — Regolamento recante limitazione e ripartizione fra Stati membri delle possibilità di pesca — Esigenza di stabilità relativa — Scambio di contingenti di pesca — Contingente di pesca delle acciughe — Annullamento») .....	1
2002/C 144/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 aprile 2002 nella causa C-234/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret): Niels Nygård contro Svineafgiftsfonden, interveniente: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri («Tassa d'effetto equivalente — Tributo interno — Potere discrezionale del giudice nazionale») .....	2
2002/C 144/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 maggio 2002 nella causa C-292/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE — Piani di gestione dei rifiuti») .....	3

Prezzo: 18,00 EUR

IT

(segue)

2002/C 144/04	Sentenza della Corte 23 aprile 2002 nella causa C-443/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Wien): Merck, Sharp & Dohme GmbH contro Paranova Pharmazeutika Handels GmbH («Marchi di impresa — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 2 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa — Medicinali — Importazione parallela — Riconfezionamento del prodotto recante il marchio») .....	3
2002/C 144/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 maggio 2002 nella causa C-478/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Obbligo di riprodurre nella normativa nazionale l'elenco delle clausole che possono essere dichiarate abusive figurante in allegato alla direttiva 93/13») .....	4
2002/C 144/06	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 aprile 2002 nella causa C-9/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus): Palin Granit Oy contro Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus («Ravvicinamento delle legislazioni — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozione di "rifiuto" — Residuo di produzione — Cava — Deposito — Utilizzo di rifiuti — Assenza di pericolo per la salute e per l'ambiente — Possibilità di recupero») .....	4
2002/C 144/07	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 aprile 2002 nella causa C-52/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Trasposizione non corretta») .....	5
2002/C 144/08	Sentenza della Corte 23 aprile 2002 nella causa C-143/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice): Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG contro Swingward Ltd, tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Dowelhurst Ltd, tra Glaxo Group Ltd e Swingward Ltd, tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Dowelhurst Ltd, tra Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd e Dowelhurst Ltd, tra SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd e Dowelhurst Ltd e tra Eli Lilly and Co. e Dowelhurst Ltd («Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 2 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Medicinali — Importazione parallela — Riconfezionamento del prodotto munito del marchio») .....	6
2002/C 144/09	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 aprile 2002 nella causa C-154/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Trasposizione non corretta») .....	6
2002/C 144/10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 aprile 2002 nella causa C-290/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Johann Franz Duchon contro Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten («Sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Artt. 48 e 51 del Trattato E (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 E e 42 E) — Artt. 9 bis e 94 del regolamento (CEE) n. 408/71 — Infortunio sul lavoro intervenuto in un altro Stato membro prima dell'entrata in vigore del citato regolamento nello Stato membro d'origine — Inabilità al lavoro») .....	7

2002/C 144/11	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 aprile 2002 nella causa C-332/00: Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Liquidazione dei conti del FEAOG — Non riconoscimento di spese — Esercizi dal 1995 al 1997») .....	8
2002/C 144/12	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 maggio 2002 nella causa C-364/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 97/70/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito») .....	8
2002/C 144/13	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25 aprile 2002 nella causa C-396/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Acque reflue urbane della città di Milano — Scarico in un'area sensibile — Bacino drenante pertinente») .....	9
2002/C 144/14	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 aprile 2002 nella causa C-400/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca do Porto): Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, interveniente: Club Med Viagens L <sup>da</sup> («Direttiva 90/314/CEE — Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” — Nozione di “tutto compreso” e di “prefissata combinazione”) .....	10
2002/C 144/15	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 aprile 2002 nelle cause riunite C-418/00 e C-419/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca — Ispezione della flotta da pesca e controllo delle catture [artt. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83, 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2241/87, 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92, e 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93] — Chiusura tardiva della pesca (artt. 11, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2241/87, e 21, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2847/93) — Assenza di azione penale o amministrativa nei confronti dei responsabili del superamento dei contingenti (artt. 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, e 31 del regolamento n. 2847/93)») .....	10
2002/C 144/16	Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 4 marzo 2002 nella causa C-175/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen): Marie-Josée Verwayen-Boelen contro Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli — Art. 67, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Cumulo dei periodi di assicurazione o di occupazione per acquisire il diritto a prestazioni di disoccupazione — Requisito riguardante il compimento, da ultimo, di periodi di assicurazione o di occupazione secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni») .....	11

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2002/C 144/17	Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 21 marzo 2002 nella causa C-264/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Amtsgericht Müllheim/Baden): Gründerzentrum-Betriebs-GmbH contro Land Baden-Württemberg («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Raccolta di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Diritti riscossi per la redazione di un atto notarile attestante la costituzione di una società di capitali») . . . .	12
2002/C 144/18	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 aprile 2002 nella causa C-96/01 P: The Galileo Company, Galileo International LLC contro Consiglio dell'Unione europea («Trasporto aereo — Codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS) — Acquisto di dati da parte di gruppi di compagnie aeree — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso d'impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato») . . . . .	13
2002/C 144/19	Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 13 dicembre 2001 nella causa C-309/01 P: Consiglio dell'Unione europea contro Hans McAuley («Ricorso avverso una sentenza di primo grado — Dipendenti — Nomina attraverso la promozione — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione — Annullamento — ricorso manifestamente infondato») . . . . .	13
2002/C 144/20	Causa C-71/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof, con ordinanza 29 gennaio 2002, nella causa Herbert Karner, Industrie-Auktionen GmbH contro Troostwijk GmbH . . . . .	13
2002/C 144/21	Causa C-79/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella causa Repubblica ellenica contro Katina Petrova . . . . .	14
2002/C 144/22	Causa C-80/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella causa Repubblica ellenica contro Loukas Vlachos . . . . .	14
2002/C 144/23	Causa C-81/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella causa Eurokeramik GmbH & Co. KG contro Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H . . . . .	14
2002/C 144/24	Causa C-91/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 28 febbraio 2002, nella causa Hannl + Hofstetter Internationale Spedition GmbH contro Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (Berufungssenat II der Region Wien) . . . . .	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2002/C 144/25	Causa C-100/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 7 febbraio 2002, nella causa Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co contro Putsch GmbH .....	15
2002/C 144/26	Causa C-102/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart, con ordinanza 5 marzo 2002, nella causa sig.ra Ingeborg Beuttenmüller contro il Land di Baden-Württemberg .....	15
2002/C 144/27	Causa C-113/02: Ricorso proposto il 27 marzo 2002, dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi .....	16
2002/C 144/28	Causa C-116/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck, con sentenza 25 marzo 2002, nella causa Erich Gasser Gesellschaft m.b.H. contro ditta MISAT s.r.l. ....	17
2002/C 144/29	Causa C-118/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sezione: Quarta, con ordinanza 6 febbraio 2002, nella causa Industrias de Deshidratación agrícola, S.A. contro Administración del Estado .....	18
2002/C 144/30	Causa C-123/02: Ricorso del Parlamento europeo contro la Royal & Sun Alliance Insurance (RSA), proposto il 5 aprile 2002 .....	18
2002/C 144/31	Causa C-124/02: Ricorso del Parlamento europeo contro la AIG Europe (AIG), proposto il 5 aprile 2002 .....	19
2002/C 144/32	Causa C-125/02: Ricorso del Parlamento europeo contro la HDI International (HDI), proposto il 5 aprile 2002 .....	19
2002/C 144/33	Causa C-126/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto l'8 aprile 2002 .....	20
2002/C 144/34	Causa C-128/02 P: Ricorso del sig. Bernhard Schulte avverso la sentenza pronunciata il 7 febbraio 2002 della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-216/94, il sig. Bernhard Schulte contro il Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee presentato l'8 aprile 2002 .....	20
2002/C 144/35	Causa C-130/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München, con ordinanza 27 febbraio 2002, nella causa Krings GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg, Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung, Dienstort München .....	21



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2002/C 144/36	Causa C-133/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam, con ordinanza 2 aprile 2002, nella causa Timmermans Diessen B.V. e il capo del distretto doganale di Roosendaal .....	21
2002/C 144/37	Causa C-137/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam, con sentenza 2 aprile 2002, nel procedimento tra Hoogenboom Production Ltd. e l'ispettore Belastingdienst / Douanedistrict Rotterdam .....	22
2002/C 144/38	Causa C-136/02 P: Ricorso della Mag Instrument, Inc. contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunit� europee (Quarta Sezione) il 7 febbraio 2002 nella causa T-88/00, Mag Instrument, Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 aprile 2002 .....	22
2002/C 144/39	Causa C-138/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social Security Commissioner, Londres, con ordinanza 28 mars 2002, nella causa Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and Pensions .....	23
2002/C 144/40	Causa C-140/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords, con ordinanza 17 dicembre 2001, nella causa Regina contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food (resistente) ex parte S P Anastasiou (Pissouri) Limited e altri (ricorrenti), Cypruvex (UK) Ltd, Cypruvex Fruit and Vegetable (Cypruvex) Enterprises Ltd (interventanti) .....	23
2002/C 144/41	Causa C-143/02: Ricorso del 17 aprile 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunit� europee .....	24
2002/C 144/42	Causa C-145/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella controversia di diritto amministrativo Land Nordrhein-Westfalen contro Denkavit Futtermittel GmbH con l'intervento del rappresentante dell'interesse federale presso il Bundesverwaltungsgericht .....	25
2002/C 144/43	Causa C-147/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, con ordinanza 27 marzo 2002, nella causa sig.ra M.K. Alabaster contro Woolwich PLC e Secretary of State for Social Security .....	25
2002/C 144/44	Causa C-148/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio), section d'admistration, con sentenza 21 dicembre 2001, nella causa Carlos Garcia Avello contro Stato belga .....	26
2002/C 144/45	Causa C-153/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Genova con ordinanza 18 aprile 2002, nella causa Valentina Neri contro European School of Economics (ESE Insight World Education System Ltd) .....	26

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
2002/C 144/46	Causa C-154/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hässelholms tingsrätt, con ordinanza 22 aprile 2002, nella causa Pubblico Ministero contro Jan Nilsson .....	27
2002/C 144/47	Causa C-158/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Roma — Sezione Lavoro Terza — con ordinanza 5 aprile 2002, nella causa Lidia Marcaletti contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) .....	28
2002/C 144/48	Causa C-165/02: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 maggio 2002 .....	28
2002/C 144/49	Cancellazione dal ruolo della causa C-61/99 .....	29
2002/C 144/50	Cancellazione dal ruolo della causa C-233/99 .....	29
2002/C 144/51	Cancellazione dal ruolo della causa C-369/99 .....	29
2002/C 144/52	Cancellazione dal ruolo della causa C-407/99 .....	29
2002/C 144/53	Cancellazione dal ruolo della causa C-425/99 .....	30
2002/C 144/54	Cancellazione dal ruolo della causa C-29/00 .....	30
2002/C 144/55	Cancellazione dal ruolo della causa C-321/00 .....	30
2002/C 144/56	Cancellazione dal ruolo della causa C-369/00 .....	30
2002/C 144/57	Cancellazione dal ruolo della causa C-387/00 .....	30
2002/C 144/58	Cancellazione dal ruolo della causa C-393/00 .....	30
2002/C 144/59	Cancellazione dal ruolo della causa C-407/00 .....	31
2002/C 144/60	Cancellazione dal ruolo della causa C-408/00 .....	31
2002/C 144/61	Cancellazione dal ruolo della causa C-461/00 .....	31

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio ( <i>segue</i> )	Pagina
2002/C 144/62	Cancellazione dal ruolo della causa C-462/00 .....	31
2002/C 144/63	Cancellazione dal ruolo della causa C-235/01 .....	31
2002/C 144/64	Cancellazione dal ruolo della causa C-242/01 .....	31
2002/C 144/65	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-269/01 e C-270/01 .....	31
2002/C 144/66	Cancellazione dal ruolo della causa C-282/01 .....	32
2002/C 144/67	Cancellazione dal ruolo della causa C-287/01 .....	32
2002/C 144/68	Cancellazione dal ruolo della causa C-288/01 .....	32
2002/C 144/69	Cancellazione dal ruolo della causa C-350/01 .....	32
2002/C 144/70	Cancellazione dal ruolo della causa C-409/01 .....	32
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2002/C 144/71	Sentenza del Tribunale di primo grado 28 febbraio 2002 nella causa T-308/94, Cascades SA contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Imputabilità del comportamento illecito — Ammenda — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Rinvio al Tribunale — Parità di trattamento — Autorità della cosa giudicata») ....	33
2002/C 144/72	Sentenza del Tribunale di primo grado 28 febbraio 2002 nella causa T-395/94, Atlantic Container Line AB e a. contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Conferenze marittime — Regolamento (CEE) n. 4056/86 — Ambito d'applicazione — Esenzione per categoria — Regolamento (CEE) n. 1017/68 — Esenzione individuale») .....	33
2002/C 144/73	Sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002 nella causa T-18/97: Atlantic Container Line AB e.a. contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Conferenze marittime — Accordo che fissa il prezzo del trasporto terrestre nell'ambito di un trasporto multimodale — Regolamento n. 1017/68 — Notifica — Immunità — Ricevibilità») .....	34



2002/C 144/74	Sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002 nella causa T-598/97: British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd e a. contro Consiglio dell'Unione europea («Antidumping — Ricorso di annullamento — Irrricevibilità») .....	35
2002/C 144/75	Sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002 nella causa T-155/98: Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE) contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Aiuto al funzionamento — Art. 92, nn. 1 e 3, lett. d), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 3, lett. d), CE] — Presupposti di applicazione di una deroga al divieto enunciato dall'art. 92, n. 1, del Trattato — Mercato di riferimento — Aiuti all'esportazione nel settore dell'editoria») .....	35
2002/C 144/76	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-17/99: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Ammenda — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Irretroattività») .....	36
2002/C 144/77	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-23/99: LR AF 1998 A/S contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Infrazione continuata — Boicottaggio — Accesso al fascicolo — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende - Irretroattività — Legittimo affidamento») .....	36
2002/C 144/78	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-28/99: Sigma Tecnologie di rivestimento Srl contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Prova della partecipazione ad un accordo globale — Ammenda») .....	37
2002/C 144/79	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-31/99: ABB Asea Brown Boveri Ltd contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Principio di buona amministrazione — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Legittimo affidamento») .....	37
2002/C 144/80	Sentenza del Tribunale 21 marzo 2002 nella causa T-131/99: Michael Hamilton Shaw e Timothy John Falla contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Contratti di fornitura di birra — Esenzione individuale — Art. 85, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 81, n. 3, CE)») .....	38

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2002/C 144/81	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-175/99: UPS Europe SA contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Settore postale — Servizi di interesse economico generale — Utilizzazione di proventi ricavati da un mercato riservato — Acquisizione di un controllo congiunto su un'impresa presente sul mercato non riservato — Motivazione») .....	38
2002/C 144/82	Sentenza del Tribunale 21 marzo 2002 nella causa T-231/99: Colin Joynton contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Contratti di fornitura di birra — Esenzione individuale — Art. 81, n. 1, CE») .....	39
2002/C 144/83	Sentenza del Tribunale 26 febbraio 2002. nella causa T-323/99: Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA) e Italia Investimenti SpA (Itainvest) contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Costruzione navale — Nozione di aiuto — Difetto di motivazione») .....	39
2002/C 144/84	Sentenza del Tribunale 26 febbraio 2002 nella causa T-17/00: Willi Rothley e a. contro Parlamento europeo («Atto del Parlamento — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Immunità dei membri del Parlamento — Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (OLAF) — Poteri d'indagine») .....	40
2002/C 144/85	Sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002 nella causa T-34/00: Eurocool Logistik GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Vocabolo EUROCOOL — Rispetto dei diritti della difesa — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94») .....	40
2002/C 144/86	Sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002 nella causa T-79/00: Rewe Zentral AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Vocabolo LITE — Rispetto dei diritti della difesa — Motivo inoperante — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94») .....	41
2002/C 144/87	Sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002 nella causa T-106/00: Streamserve Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Vocabolo STREAMSERVE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Previa registrazioni a livello nazionale — Principio di non discriminazione») .....	41
2002/C 144/88	Sentenza del Tribunale di primo grado 20 febbraio 2002 nella causa T-170/00, Förde-Reederei GmbH contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee («Responsabilità non contrattuale della Comunità — Direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale dei prodotti soggetti ad accisa — Danno causato dalla scadenza del regime transitorio di esenzione fiscale dei prodotti acquistati dai viaggiatori durante una traversata marittima tra due Stati membri») .....	42

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2002/C 144/89	Sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002 nella causa T-219/00: Ellos AB contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Vocabolo ELLOS — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94») .....	42
2002/C 144/90	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-356/00: DaimlerChrysler AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Vocabolo CARCARD — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94») .....	43
2002/C 144/91	Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002 nella causa T-358/00: DaimlerChrysler AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Vocabolo TRUCKCARD — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94») .....	43
2002/C 144/92	Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 marzo 2002 nella causa T-355/99, Vatinel N.V. contro Commissione delle comunit� europee (Ricorso di annullamento — Importazione di televisori provenienti dalla Turchia — Non luogo a statuire) .....	44
2002/C 144/93	Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2002 nella causa T-337/00, Firma Sarah Tex Textil Gro- und Einzelhandel GmbH contro Commissione delle Comunit� europee (Ricorso d'annullamento — Ritiro dell'atto impugnato — Non luogo a statuire) .....	44
2002/C 144/94	Ordinanza del presidente del Tribunale 26 ottobre 2001 nella causa T-184/01 R: IMS Health Inc. contro Commissione delle Comunit� europee («Procedimento sommario — Diritto della concorrenza — Denuncia — Preteso abuso del diritto d'autore — Decisione della Commissione che dispone provvedimenti cautelari — Presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi») .....	45
2002/C 144/95	Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 marzo 2002 nella causa T-235/01, Georgios Caravelis contro Parlamento europeo (Ricorso di annullamento — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a statuire) .....	45
2002/C 144/96	Causa T-45/02: Ricorso della DOW AgroSciences B.V. e della Dow AgroSciences Ltd. contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 26 febbraio 2002 .....	46

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2002/C 144/97	Causa T-46/02: Ricorso della Finchimica, S.p.A. e della I.Pi.Ci — Industria Prodotti Chimici, S.p.A contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 26 febbraio 2002 .....	47
2002/C 144/98	Causa T-57/02: Ricorso della Makhteshim-Agan Holding B.V. contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 febbraio 2002 .....	47
2002/C 144/99	Causa T-59/02: Ricorso della Archer Daniels Midland Company contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2002 .....	48
2002/C 144/100	Causa T-64/02: Ricorso della Dr. Hans Heubach GmbH & Co KG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 febbraio 2002 .....	49
2002/C 144/101	Causa T-70/02: Ricorso della Griffin Europe Headquarter N.V. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, presentato l'11 marzo 2002 .....	50
2002/C 144/102	Causa T-78/02: Ricorso proposto il 19 marzo 2002 dal sig. Stephan-Harald Voigt contro la Banca Centrale Europea .....	51
2002/C 144/103	Causa T-85/02: Ricorso della Pedro Díaz S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 23 marzo 2002 .....	51
2002/C 144/104	Causa T-86/02: Ricorso del Territorio Historico de Alava, Diputación Foral de Alava contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2002 .....	52
2002/C 144/105	Causa T-87/02: Ricorso del Territorio Historico de Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2002 .....	53
2002/C 144/106	Causa T-88/02: Ricorso del Territorio Historico de Gipuzcoa, Diputación Foral de Gipuzcoa contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2002 .....	53
2002/C 144/107	Causa T-92/02: Ricorso delle aziende elettriche municipalizzate Schwäbisch Hall GmbH, Tübingen GmbH, Uelzen GmbH e Wuppertaler AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 marzo 2002 .....	54

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2002/C 144/108	Causa T-95/02: Ricorso proposto il 28 marzo 2002 da Michael Hohenbichler contro la Commissione delle Comunità europee .....	55
2002/C 144/109	Causa T-98/02: Ricorso di Maddalena Lebedef-Caponi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 aprile 2002 .....	55
2002/C 144/110	Causa T-105/02: Ricorso promosso il 6 aprile 2002 Matratzen Concord GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)	56
2002/C 144/111	Causa T-108/02: Ricorso della Jégo-Quééré & Cie S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 aprile 2002 .....	56
2002/C 144/112	Causa T-114/02: Ricorso della BaByliss S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 aprile 2002 .....	57
2002/C 144/113	Causa T-115/02: Ricorso della Avex Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 12 aprile 2002 .....	58
2002/C 144/114	Causa T-116/02: Ricorso del sig. Antonio Aresu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2002 .....	59
2002/C 144/115	Causa T-121/02: Ricorso di Compagnia di San Paolo S.r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2002 .....	59
2002/C 144/116	Causa T-125/02: Ricorso della Papierfabrik August Koehler AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 aprile 2002 .....	60
2002/C 144/117	Causa T-126/02: Ricorso della Zanders Feinpapiere AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 aprile 2002 .....	60
2002/C 144/118	Causa T-127/02: Ricorso della Concept-Anlagen u. Geräte nach «GMP» für Produktion u. Labor GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 18 aprile 2002 .....	61
2002/C 144/119	Causa T-128/02: Ricorso della Papeteries Mougeot contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 aprile 2002 .....	61
2002/C 144/120	Causa T-132/02: Ricorso della Distribuidora Vizcaína de Papeles Sociedad Limitada contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 aprile 2002 .....	62



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2002/C 144/121	Cancellazione dal ruolo della causa T-113/97 .....	63
2002/C 144/122	Cancellazione dal ruolo della causa T-30/98 .....	63
2002/C 144/123	Cancellazione dal ruolo della causa T-370/00 .....	63
2002/C 144/124	Cancellazione dal ruolo della causa T-42/01 .....	63
2002/C 144/125	Cancellazione dal ruolo della causa T-75/01 .....	64
2002/C 144/126	Cancellazione dal ruolo della causa T-185/01 .....	64

---

II     *Atti preparatori*

.....

---

III    *Informazioni*

2002/C 144/127	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>	
	GU C 131 del 1.6.2002 .....	65

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

18 aprile 2002

nelle cause riunite C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea<sup>(1)</sup>

**«Pesca — Regolamento recante limitazione e ripartizione fra Stati membri delle possibilità di pesca — Esigenza di stabilità relativa — Scambio di contingenti di pesca — Contingente di pesca delle acciughe — Annullamento»**

(2002/C 144/01)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01, Regno di Spagna (agente: signora R. Silva de Lapuerta) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori J. Carbery e G.-L. Ramos Ruano), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agenti: signori T. van Rijn e J. Guerra Fernández, quindi signor T. van Rijn, assistito dal J. Guerra Fernández), la Corte, composta dai sigg. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 18 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La nota 3 della tredicesima rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, è annullata.
- 2) La nota 3 della quattordicesima rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390/97, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, è annullata.
- 3) La nota 3 della quindicesima rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1997, n. 45/98, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, è annullata.
- 4) La nota 3 della quindicesima rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1998, n. 48/1999, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, è annullata.
- 5) La nota 2 della nona rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura che modifica il regolamento (CE) n. 66/98, è annullata.

- 6) *La nota 2 della nona rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 2000, n. 2848, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, è annullata.*
- 7) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 8) *La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 133 del 4.5.1996.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

23 aprile 2002

**nella causa C-234/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret): Niels Nygård contro Svineafgiftsfonden, interveniente: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (<sup>1</sup>)**

**(«Tassa d'effetto equivalente — Tributo interno — Potere discrezionale del giudice nazionale»)**

(2002/C 144/02)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-234/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca), nella causa

dinanzi ad esso pendente tra Niels Nygård e Svineafgiftsfonden, interveniente: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 9 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 23 CE), 12 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 25 CE), 16 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam), 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) e 95 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 90 CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 23 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Una tassa riscossa da un ente di diritto pubblico, secondo gli stessi criteri, sui suini prodotti in uno Stato membro al fine della macellazione sul mercato nazionale o da esportare vivi in altri Stati membri, il cui gettito sia destinato ad attività rivolte a beneficio di entrambe le produzioni, non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale sull'esportazione, vietata ai sensi degli artt. 9 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 23 CE), 12 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 25 CE) e 16 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam). Per contro, tale tassa può essere qualificata come imposizione interna discriminatoria, vietata ai sensi dell'art. 95 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 90 CE), se e nella misura in cui i benefici derivanti dalla destinazione del suo gettito compensino in parte l'onere gravante sui suini prodotti per la macellazione nello Stato membro considerato, sfavorendo in tal modo la produzione di suini da esportare vivi in altri Stati membri.*
- 2) *La circostanza che un tributo nazionale sia destinato al finanziamento di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione in applicazione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato, non osta a che un giudice nazionale proceda ad una valutazione della compatibilità di tale tributo con altre disposizioni del Trattato, aventi effetto diretto.*

(<sup>1</sup>) GU C 246 del 28.8.1999.



## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

2 maggio 2002

nella causa C-292/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese<sup>(1)</sup>

(«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE — Piani di gestione dei rifiuti»)

(2002/C 144/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-292/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor H. van Lier e signora L. Ström) contro Repubblica francese (agenti: signora K. Rispal-Bellanger e signor D. Colas), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo elaborato piani di gestione per l'insieme del suo territorio né per tutti i rifiuti e non avendo incluso un capitolo relativo ai rifiuti di imballaggio in tutti i piani sui rifiuti adottati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.P. Puissochet, V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 2 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica francese, non avendo formulato piani di gestione per l'insieme del suo territorio, non avendo elaborato, per talune regioni o taluni dipartimenti, piani di tal genere per i rifiuti contenenti policlorodifenili, per i rifiuti ospedalieri, così come per i rifiuti domestici speciali, e non avendo incluso un capitolo specifico relativo ai rifiuti di imballaggio in tutti i piani di gestione dei rifiuti adottati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991,*

*91/156/CEE, 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.*

- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 281 del 2.10.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

23 aprile 2002

nella causa C-443/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Wien): Merck, Sharp & Dohme GmbH contro Paranova Pharmazeutika Handels GmbH<sup>(1)</sup>

(«Marchi di impresa — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 2 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa — Medicinali — Importazione parallela — Riconfezionamento del prodotto recante il marchio»)

(2002/C 144/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-443/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Merck, Sharp & Dohme GmbH e Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 23 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione degli imballaggi è obiettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte se, senza questo, l'accesso effettivo al mercato di cui trattasi o a una parte rilevante di esso deve essere considerato ostacolato a causa di una forte resistenza di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.

(<sup>1</sup>) GU C 34 del 5.2.2000.

- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 63 del 4.3.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 maggio 2002

nella causa C-478/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia(<sup>1</sup>)

**«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Obbligo di riprodurre nella normativa nazionale l'elenco delle clausole che possono essere dichiarate abusive figurante in allegato alla direttiva 93/13»**

(2002/C 144/05)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-478/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori L. Parpala e P. Stancanelli) contro Regno di Svezia (agenti: signora L. Nordling e signor A. Kruse), sostenuta da Regno di Danimarca (agente: signor J. Molde), e da Repubblica finlandese (agenti: signore T. Pynnä e E. Bygglin), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a trasporre nel proprio ordinamento giuridico nazionale l'allegato di cui all'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 7 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

18 aprile 2002

nella causa C-9/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus): Palin Granit Oy contro Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus(<sup>1</sup>)

**«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozione di "rifiuto" — Residuo di produzione — Cava — Deposito — Utilizzo di rifiuti — Assenza di pericolo per la salute e per l'ambiente — Possibilità di recupero»**

(2002/C 144/06)

(Lingua processuale: il finnico)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-9/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Palin Granit Oy e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 18 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il detentore di detriti derivanti dallo sfruttamento di una cava di pietra, depositati a tempo indeterminato in attesa di un possibile utilizzo, si disfa o ha deciso di disfarsi di tali detriti i

quali devono, di conseguenza, essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti.

- 2) Il luogo di deposito, la loro composizione nonché il fatto, considerato in ipotesi accertato, che essi non comportino reali pericoli per la sanità pubblica o per l'ambiente, non sono criteri adeguati per conferire o negare loro la qualifica di rifiuto.

(<sup>1</sup>) GU C 102 del 8.4.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 aprile 2002

**nella causa C-52/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese** (<sup>1</sup>)

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Trasposizione non corretta»)**

(2002/C 144/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-52/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora M. Patakia e signor B. Mongin) contro Repubblica francese (agenti: inizialmente signore K. Rispal-Bellanger e R. Loosli-Surrans, quindi da quest'ultima e dal signor J.-F. Dobelle), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese:

- avendo inserito, nell'art. 3 della legge 19 maggio 1998, n. 98-389, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (JORF del 21 maggio 1998, pag. 7744), i danni inferiori a euro 500;
- avendo ritenuto, all'art. 8 della legge medesima, che il distributore di un prodotto difettoso sia responsabile in tutti i casi e allo stesso titolo del produttore, e
- prevedendo, all'art. 13 della suddetta legge, che il produttore debba provare di aver adottato tutte le disposizioni idonee a prevenire le conseguenze di un prodotto difettoso al fine di poter invocare le cause di esonero della responsabilità previste dall'art. 7, lett. d) ed e), della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 9, 3, n. 3, e 7 della suddetta direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 25 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

### 1) La Repubblica francese:

- avendo incluso, all'art. 1386-2 del C.civ., i danni inferiori a euro 500;
- avendo ritenuto, all'art. 1386-7, primo comma, del suddetto codice che il distributore di un prodotto difettoso sia responsabile in ogni caso e allo stesso titolo del produttore, e
- avendo previsto, all'art. 1386-12, secondo comma, del suddetto codice che il produttore debba provare di aver adottato le norme atte a prevenire le conseguenze di un prodotto difettoso al fine di poter avvalersi delle cause di esonero previste dall'art. 7, lett. d) ed e), della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 9, primo comma, lett. b), 3, n. 3, e 7 della suddetta direttiva.

### 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 163 del 10.6.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

23 aprile 2002

**nella causa C-143/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice): Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG contro Swingward Ltd, tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Dowelhurst Ltd, tra Glaxo Group Ltd e Swingward Ltd, tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Dowelhurst Ltd, tra Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd e Dowelhurst Ltd, tra SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd e Dowelhurst Ltd e tra Eli Lilly and Co. e Dowelhurst Ltd<sup>(1)</sup>**

**(«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 2 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Medicinali — Importazione parallela — Riconfezionamento del prodotto munito del marchio»)**

(2002/C 144/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-143/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Swingward Ltd, tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Dowelhurst Ltd, tra Glaxo Group Ltd e Swingward Ltd, tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Dowelhurst Ltd, tra Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd e Dowelhurst Ltd, tra SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd e Dowelhurst Ltd e tra Eli Lilly and Co. e Dowelhurst Ltd, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), e degli artt. 28 CE e 30 CE, la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 23 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può far valere il suo diritto di marchio al fine di impedire ad un importatore parallelo di procedere a riconfezionamenti di medicinali, a meno che l'esercizio di questo diritto non contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri.

- 2) Un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione delle confezioni è oggettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte se, senza quest'ultimo, l'accesso effettivo al mercato interessato o ad una parte rilevante del detto mercato debba considerarsi ostacolato a seguito di una forte resistenza da parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.
- 3) L'importatore parallelo, in ogni caso, per avere il diritto di riconfezionare medicinali muniti di marchio, deve rispettare la condizione di preavviso. Se l'importatore parallelo non rispetta questa condizione, il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione del medicinale riconfezionato. Spetta all'importatore parallelo informare egli stesso il titolare del marchio del riconfezionamento progettato. In caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti, se il titolare abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per reagire al progettato riconfezionamento.

<sup>(1)</sup> GU C 233 del 12.8.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 aprile 2002

**nella causa C-154/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica<sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Trasposizione non corretta»)**

(2002/C 144/09)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-154/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Patakia) contro Repubblica ellenica (agenti:



signore A. Samoni-Rantou, G. Alexaki e S. Vodina), avente ad oggetto il ricorso diretto a dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo previsto nella legge nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), la franchigia di euro 500 stabilita dall'art. 9, lett. b), di tale direttiva, ha trasposto solo in parte l'art. 9, primo comma, lett. b), di tale direttiva, ha trasposto solo in parte la suddetta disposizione, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 25 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica ellenica, non avendo previsto nella legge nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, la franchigia di euro 500 stabilita dall'art. 9, primo comma, lett. b), di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale disposizione.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 176 del 24.6.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 aprile 2002

**nella causa C-290/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Johann Franz Duchon contro Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (<sup>1</sup>)**

**(«Sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Artt. 48 e 51 del Trattato E (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 E e 42 E) — Artt. 9 bis e 94 del regolamento (CEE) n. 408/71 — Infortunio sul lavoro intervenuto in un altro Stato membro prima dell'entrata in vigore del citato regolamento nello Stato membro d'origine — Inabilità al lavoro»)**

(2002/C 144/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-290/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Johann Franz Duchon

e Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE), nonché sull'interpretazione o sulla validità degli artt. 9 bis e 94 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 18 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La posizione di un cittadino di uno Stato membro che, prima dell'adesione di questo Stato all'Unione Europea, ha esercitato un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro ove ha subito un infortunio sul lavoro, e che a seguito dell'adesione dello Stato membro di cui è cittadino, ha inoltrato domanda alle autorità di quest'ultimo Stato per l'ottenimento di una pensione di invalidità in conseguenza del detto infortunio, rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.*

- 2) *L'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, in combinato disposto con l'art. 48, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE) deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 235, terzo comma, lett. a), dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, la quale preveda l'esenzione dal requisito del periodo di carenza ai fini del diritto alla pensione per invalidità professionale derivante da un infortunio sul lavoro — occorso, nella fattispecie, prima della data di entrata in vigore del citato regolamento nello Stato membro interessato — nel solo caso in cui la vittima fosse, all'epoca del sinistro, titolare di un'assicurazione previdenziale obbligatoria o volontaria ai sensi della legislazione di tale Stato, con esclusione della legislazione di ogni altro Stato membro.*

- 3) *Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39, n. 2, CE e 42 CE) devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che una disposizione, quale l'art. 234, comma primo, n. 2, lett. b), dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, in combinato disposto con l'art. 236, comma terzo, della stessa legge, si limiti a prendere in considerazione, ai fini della proroga del periodo di riferimento in cui deve compiersi il periodo di carenza per l'ottenimento di*

un diritto alla pensione, i soli periodi in cui l'assicurato ha goduto di una pensione d'invalidità sulla base di un regime previdenziale nazionale, escludendo invece la possibilità di proroga del periodo di riferimento nel caso di una rendita di tal genere erogata sulla base della legislazione di un altro Stato membro.

- 4) Si dichiara invalido l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, che è incompatibile con gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE, nella parte in cui esclude, ai fini della proroga del periodo di riferimento nella legislazione di uno Stato membro, la rilevanza dei periodi di godimento di rendite da infortunio sul lavoro che siano state erogate in base alla normativa di un altro Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU C 285 del 7.10.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

18 aprile 2002

**nella causa C-332/00: Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**(«Ricorso di annullamento — Liquidazione dei conti del FEAOG — Non riconoscimento di spese — Esercizi dal 1995 al 1997»)**

(2002/C 144/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-332/00, Regno del Belgio (agente: signora A. Snoecx) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signori A. Bordes e M. Niejahr), avente ad oggetto, da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/448/CE, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», (GU L 180, pag. 46), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario spese per un importo di BEF 50 763 827 sostenute dal Regno del Belgio nell'ambito di un aiuto relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e della concessione di un aiuto alla crema al burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e

di altri prodotti alimentari, e, dall'altra parte, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», (GU L 180, pag. 49), nella parte in cui esclude dal detto finanziamento spese per un importo pari ad euro 1 602 256,45 ed euro 31 883,22, sostenute dallo Stato belga rispettivamente nell'ambito di un aiuto relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e della concessione di un aiuto alla crema al burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. La Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.P. Puissochet, R. Schington e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 18 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 355 del 9.12.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

7 maggio 2002

**nella causa C-364/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi** (<sup>1</sup>)

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 97/70/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)**

(2002/C 144/12)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-364/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signor T. van Rijn) contro Regno dei Paesi Bassi (agente: signora J. van Bakel), avente ad oggetto il ricorso

diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1997, 97/70/CE, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dal Trattato CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1997, 97/70/CE, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.*
- 2) *Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 355 del 9.12.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

25 aprile 2002

**nella causa C-396/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana**(<sup>1</sup>)

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Acque reflue urbane della città di Milano — Scarico in un'area sensibile — Bacino drenante pertinente»)**

(2002/C 144/13)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-396/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Valero Jordana e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor M. Fiorilli), avente ad oggetto il ricorso diretto a far

constatare che la Repubblica italiana — non avendo provveduto affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, gli scarichi delle acque reflue urbane della città di Milano, situati all'interno di un bacino drenante nelle aree «delta del Po» e «costiere dell'Adriatico nordoccidentale», definite dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GURI 29 maggio 1999, Suppl. ord), come sensibili ai sensi dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), fossero sottoposti ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente previsto dall'art. 4 di quest'ultima direttiva — è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 5, n. 2, della detta direttiva come richiamato dal n. 5 dell'articolo medesimo, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 25 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana — non avendo provveduto affinché, entro e non oltre il 31 dicembre 1998, gli scarichi delle acque reflue urbane della città di Milano all'interno di un bacino drenante pertinente alle aree «delta del Po» e «costiere dell'Adriatico nordoccidentale», definite dal decreto legislativo della Repubblica italiana 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, come aree sensibili ai sensi dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, fossero sottoposti ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente previsto dall'art. 4 della detta direttiva — è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 2, della medesima direttiva.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 28 del 27.1.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

30 aprile 2002

nella causa C-400/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca do Porto): Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, interveniente: Club Med Viagens L<sup>da</sup> (1)

(«Direttiva 90/314/CEE — Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” — Nozione di “tutto compreso” e di “prefissata combinazione”»)

(2002/C 144/14)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-400/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Club-Tour, Viagens e Turismo SA e Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, interveniente: Club Med Viagens L<sup>da</sup>, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, punto 1, della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59), la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 30 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'espressione «tutto compreso» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretata nel senso che essa include i viaggi organizzati da un'agenzia di viaggi su domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste.
- 2) L'espressione «prefissata combinazione» di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 90/143 deve essere interpretata nel senso che essa include le combinazioni di servizi turistici effettuate al momento in cui il contratto viene stipulato tra l'agenzia di viaggi e il cliente.

(1) GU C 372 del 23.12.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 aprile 2002

nelle cause riunite C-418/00 e C-419/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato — Regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca — Ispezione della flotta da pesca e controllo delle catture [artt. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83, 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2241/87, 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92, e 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93] — Chiusura tardiva della pesca (artt. 11, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2241/87, e 21, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2847/93) — Assenza di azione penale o amministrativa nei confronti dei responsabili del superamento dei contingenti (artt. 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, e 31 del regolamento n. 2847/93)»)

(2002/C 144/15)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-418/00 e C-419/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori T. van Rijn e B. Mongin) contro Repubblica francese (agenti: signora C. Vasak e signor G. de Bergues), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese:

- non avendo determinato le modalità adeguate di utilizzo dei contingenti ad essa assegnati per le stagioni di pesca 1991-1994 (causa C-418/00), nonché 1995-1996 (causa C-419/00);
- non avendo vigilato sul rispetto della normativa comunitaria in materia di conservazione delle specie attraverso un controllo delle attività di pesca, nonché attraverso un'adeguata ispezione degli sbarchi e della registrazione delle catture;
- non avendo provvisoriamente vietato la pesca ai pescherecci battenti bandiera francese o registrati nel territorio francese, benché si ritenesse che le catture effettuate avessero esaurito il relativo contingente e avendo infine vietato la pesca quando il contingente era stato ampiamente superato, e ciò tanto per le campagne di pesca 1991-1994 (causa C-418/00) che 1995 e 1996 (causa C-419/00), e
- non avendo intentato azioni penali o amministrative contro il capitano o qualsiasi altra persona responsabile delle attività di pesca svolte dopo l'adozione dei divieti di pesca, per le campagne 1991-1994 (causa C-418/00) 1995 e 1996 (causa C-419/00),



è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), 1 e 11, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1), 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1), e 2, 21, nn. 1 e 2, e 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1; causa C-418/00), e in forza degli artt. 9, n. 2, del regolamento n. 3760/92, e 2, 21 e 31 del regolamento n. 2847/93, in combinato disposto con i regolamenti (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 3362, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 363, pag. 1), e 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 330, pag. 1; causa C-419/00),

la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 25 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Per quanto riguarda le campagne di pesca 1991-1996, la Repubblica francese, non avendo determinato le modalità adeguate di utilizzo dei contingenti che le sono stati assegnati e non avendo vigilato sul rispetto della normativa comunitaria in materia di conservazione delle specie attraverso un controllo sulle attività di pesca nonché attraverso ispezioni adeguate degli sbarchi e della registrazione delle catture, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio del 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura, e dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.*

*La Repubblica francese, non avendo vietato provvisoriamente la pesca effettuata dai pescherecci battenti bandiera francese o registrati nel territorio francese, benché si ritenesse che le catture*

*effettuate avessero esaurito il relativo contingente, e avendo infine vietato la pesca quando il contingente era stato ampiamente superato, è venuta meno, per quanto riguarda le campagne di pesca 1991-1993, agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2241/87, e, per quanto riguarda le campagne di pesca 1994-1996, agli obblighi imposti dall'art. 21, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2847/93.*

*La Repubblica francese, non avendo intentato azioni penali o amministrative contro il capitano o qualsiasi altra persona responsabile delle attività di pesca svolte dopo l'adozione dei divieti di pesca, è venuta meno, per quanto riguarda le campagne di pesca 1991-1993, agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2241/87, e, per quanto riguarda le campagne di pesca 1994-1996, agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 31 del regolamento n. 2847/93.*

2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 4 del 6.1.2001

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

4 marzo 2002

**nella causa C-175/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen): Marie-Josée Verwayen-Boelen contro Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening<sup>(1)</sup>**

**(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli — Art. 67, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Cumulo dei periodi di assicurazione o di occupazione per acquisire il diritto a prestazioni di disoccupazione — Requisito riguardante il compimento, da ultimo, di periodi di assicurazione o di occupazione secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni»)**

(2002/C 144/16)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-175/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del-

l'art 234 CE, dall'Arbeidshof te Antwerpen (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Marie-Josée Verwayen-Boelen contro Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 4 marzo 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Conformemente all'art. 67, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, l'applicazione delle norme sul cumulo dei periodi di assicurazione o di occupazione, di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo articolo, è subordinata, salvo che nelle ipotesi espressamente previste nel detto n. 3, alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo periodi di assicurazione o di occupazione secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni di disoccupazione.*

(1) GU C 233, del 12.8.2000.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

21 marzo 2002

**nella causa C-264/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Amtsgericht Müllheim/Baden): Gründerzentrum-Betriebs-GmbH contro Land Baden-Württemberg**<sup>(1)</sup>

**(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Raccolta di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Diritti riscossi per la redazione di un atto notarile attestante la costituzione di una società di capitali»)**

(2002/C 144/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-264/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dall'Amtsgericht Müllheim/Baden (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gründerzentrum-Betriebs-GmbH e Land Baden-Württemberg, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 156, pag. 23), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. R. Schintgen (relatore), V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: L.A., Geelhoed cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/335/CEE, dev'essere interpretata nel senso che i diritti dovuti per la redazione di un atto notarile attestante un'operazione prevista dalla direttiva 69/335, come modificata, in una situazione caratterizzata dal fatto che i notai sono dipendenti pubblici e che i diritti sono in parte versati alla pubblica amministrazione, che li gestisce e utilizza per finanziare talune sue funzioni, come nel caso del sistema vigente nel distretto dell'Oberlandesgericht Karlsruhe, costituiscono un'imposta ai sensi della direttiva 69/335, come modificata.*

*I diritti dovuti per la redazione di un atto notarile attestante la costituzione di una società di capitali sono, qualora costituiscano un'imposta ai sensi della direttiva 69/335, come modificata, in linea di principio vietati in forza dell'art. 10, lett. c), della direttiva stessa.*

*Il fatto che diritti dovuti per la redazione di un atto notarile attestante la costituzione di una società di capitali, il cui importo sia direttamente proporzionale al capitale sociale sottoscritto, non possano superare un limite massimo, non basta, di per sé, a conferire carattere remunerativo a tali diritti ai sensi della direttiva 69/335, come modificata, se il limite stabilito non è ragionevole rispetto al costo del servizio di cui gli stessi diritti costituiscono il corrispettivo.*

(1) GU C 247 del 26.8.2000.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

25 aprile 2002

nella causa C-96/01 P: The Galileo Company, Galileo International LLC contro Consiglio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>

*(«Trasporto aereo — Codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS) — Acquisto di dati da parte di gruppi di compagnie aeree — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso d'impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»)*

(2002/C 144/18)

Lingua processuale: l'inglese

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-96/01 P, The Galileo Company, con sede in Swindon (Regno Unito), Galileo International LLC, con sede in Rosemont (Stati Uniti), rappresentate dal sig. R. Plender, QC, su incarico della sig.ra K. Holmes nonché dei sigg. D. Austin e R. Butler, solicitors, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 dicembre 2000 nella causa T-113/99, Galileo e Galileo International/Consiglio (Racc. pag. II-4141), procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. A. Lopes Sabino e M. Bishop), Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. F. Benyon e M. Huttunen), e Amadeus Global Travel Distribution SA, con sede in Madrid (Spagna), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 25 aprile 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) The Galileo Company e la Galileo LLC International sono condannate alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 134, del 5.5.2001.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

13 dicembre 2001

nella causa C-309/01 P: Consiglio dell'Unione europea contro Hans McAuley <sup>(1)</sup>

*(«Ricorso avverso una sentenza di primo grado — Dipendenti — Nomina attraverso la promozione — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione — Annullamento — ricorso manifestamente infondato»)*

(2002/C 144/19)

(lingua processuale: il francese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-309/01 P, il Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. F. Anton e A. Pilette) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 14 giugno 2001 nella causa T-230/99, McAuley/Consiglio, (RaccPI pag. II-583) e il rigetto del ricorso proposto in primo grado, procedimento in cui l'altra parte è: Hans McAuley rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, avocats, la Corte (Terza Sezione) composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. N. Cunha Rodriguez (relatore), giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 13 dicembre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 289 del 13.10.2001.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof, con ordinanza 29 gennaio 2002, nella causa Herbert Karner, Industrie-Auktionen GmbH contro Troostwijk GmbH**

(Causa C-71/02)

(2002/C 144/20)

Con ordinanza 29 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 marzo 2002, nella causa Herbert Karner,

Industrie-Auktionen GmbH contro Troostwijk GmbH, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 28 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che, indipendentemente dalla veridicità della comunicazione, vieti ogni riferimento al fatto che la merce proviene da un fallimento, quando in pubblici avvisi ovvero in comunicazioni rivolte ad un pubblico più vasto si annuncia la vendita di merci che, pur provenendo da un fallimento, non formano più parte della massa fallimentare.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella causa Repubblica ellenica contro Katina Petrova**

(Causa C-79/02)

(2002/C 144/21)

Con ordinanza 31 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 marzo 2002, nella causa Repubblica ellenica contro Katina Petrova, il Dioikitiko Efeteio Athinon ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Le questioni pregiudiziali sono identiche a quelle della DDP C-78/02 e la motivazione è sostanzialmente identica a quella della DDP C-78/02.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Athinon, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella causa Repubblica ellenica contro Loukas Vlachos**

(Causa C-80/02)

(2002/C 144/22)

Con ordinanza 31 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 marzo 2002, nella causa Repubblica ellenica contro Loukas Vlachos, il Dioikitiko Efeteio Athinon ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Le questioni pregiudiziali sono identiche a quelle della DDP C-78/02 e la motivazione è sostanzialmente identica a quella della DDP C-78/02.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella causa Eurokeramik GmbH & Co. KG contro Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H**

(Causa C-81/02)

(2002/C 144/23)

Con ordinanza 31 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 marzo 2002, nella causa Eurokeramik GmbH & Co. KG contro Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H., l'Oberster Gerichtshof, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se un'associazione edilizia di utilità pubblica costituita in forma di società a responsabilità limitata, i cui soci siano due enti pubblici territoriali adempia ai suoi compiti, stabiliti nell'atto costitutivo, i quali consistono nel provvedere nel pubblico interesse, in forma non industriale o commerciale, all'edilizia sociale e sia quindi da considerare come un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori<sup>(1)</sup>, qualora essa svolga la sua attività con un fine di lucro limitato, partecipando alla concorrenza generale e alla concorrenza particolare tra le associazioni edilizie di pubblica utilità, e venendo nel contempo sovvenzionata dai pubblici poteri e sottoposta a controlli pubblici particolari.
2. Se, nel caso di appalti di lavori per un importo inferiore alla soglia di valore comunitaria e di ammontare minimo fino a euro 10 000 circa, una normativa nazionale in materia di appalti pubblici che consenta al soggetto aggiudicatore di escludere senza motivo un offerente dalla procedura di aggiudicazione contrasti col diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> GUL 199, pag. 54.



**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 28 febbraio 2002, nella causa Hannl + Hofstetter Internationale Spedition GmbH contro Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (Berufungssenat II der Region Wien)**

(Causa C-91/02)

(2002/C 144/24)

Con ordinanza 28 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo 2002, nella causa Hannl + Hofstetter Internationale Spedition GmbH contro Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (Berufungssenat II der Region Wien), il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la maggiorazione prevista dall'art. 108, n. 1, del Zollrechts-Durchführungsgesetz (legge austriaca di attuazione del diritto doganale), che deve essere versata qualora sorga un'obbligazione doganale in base agli artt. 202-205, o 210 o 211 del codice doganale [comunitario], o nel caso della riscossione posticipata ai sensi dell'art. 220 del suddetto codice, il cui importo corrisponde agli interessi di mora che maturerebbero nel corso del periodo intercorrente tra l'insorgere dell'obbligazione doganale e la relativa contabilizzazione, o, nel caso della riscossione posticipata ai sensi dell'art. 220 del codice doganale, tra il momento dell'esigibilità dell'obbligazione doganale originariamente contabilizzata e la contabilizzazione della suddetta obbligazione da riscuotersi posticipatamente, sia in contrasto con la normativa doganale comunitaria.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 7 febbraio 2002, nella causa Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co contro Putsch GmbH**

(Causa C-100/02)

(2002/C 144/25)

Con ordinanza 7 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 marzo 2002, nella causa Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co contro Putsch GmbH, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva<sup>(1)</sup> in materia di marchi d'impresa, si applichi quando un terzo utilizzi come marchio le indicazioni ivi menzionate.
2. In caso affermativo: se l'uso come marchio costituisca una circostanza che deve essere tenuta anch'essa in considerazione nella valutazione richiesta nel contesto dell'art. 6, n. 1, ultima frase, della direttiva in materia di marchi d'impresa, degli «usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

<sup>(1)</sup> GUL 40 de 11.2.1989, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart, con ordinanza 5 marzo 2002, nella causa sig.ra Ingeborg Beuttenmüller contro il Land di Baden-Württemberg**

(Causa C-102/02)

(2002/C 144/26)

Con ordinanza 5 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 marzo 2002, nella causa sig.ra Ingeborg Beuttenmüller contro il Land di Baden-Württemberg, il Verwaltungsgericht Stuttgart ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 3, in combinato disposto con l'art. 4, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE<sup>(1)</sup>, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, sia direttamente applicabile nel senso che un cittadino di uno Stato membro, in caso di trasposizione non conforme di una direttiva nell'ordinamento nazionale, può far valere direttamente le disposizioni di tale direttiva.
2. Se l'art. 3, in combinato disposto con l'art. 4, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE<sup>(2)</sup>, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, sia direttamente applicabile nel senso che un cittadino di uno Stato membro, in caso di mancata trasposizione nei termini di una direttiva nell'ordinamento nazionale può far valere direttamente le disposizioni di tale direttiva.

3. Se la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, o la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, ostino ad una normativa nazionale (nel caso di specie al regolamento del Ministero dell'Istruzione del Baden Württemberg 15.8.1996, che attua, nel settore dell'insegnamento, la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, in prosieguo: la «EU-EWR-LehrerVO») che

- a) senza ammettere eccezioni, subordini ad una formazione postsecondaria almeno triennale il riconoscimento di un'abilitazione acquisita o riconosciuta in un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero;
- b) esiga che tale abilitazione riguardi almeno due fra le materie richieste per l'insegnamento nel Baden Württemberg.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

4. Se l'art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48/CEE debba essere interpretato nel senso che l'abilitazione alla professione di insegnante nelle scuole dell'obbligo acquisita in Austria in seguito alla formazione precedentemente biennale sia equivalente ad un diploma ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 89/48/CEE, nel caso in cui la competente autorità austriaca confermi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48/CEE, il certificato d'esame rilasciato in seguito alla formazione biennale deve essere considerato equivalente al diploma (certificato d'esame) attualmente ottenuto in seguito ad una formazione triennale e conferisce in Austria gli stessi diritti relativamente all'accesso o all'esercizio della professione di insegnante nella scuola dell'obbligo.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):

5. Se, ai fini del riconoscimento di abilitazioni all'insegnamento, l'art. 3, n. 2, della direttiva 92/51/CEE debba essere interpretato nel senso che il «ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni» ivi presupposto comprende solo le formazioni di grado superiore (formazione presso università o istituti universitari), ovvero nel senso che in esso rientra anche il tirocinio all'insegnamento (servizio preparatorio).

6. Nel caso in cui l'art. 3, n. 1, della direttiva 92/51/CEE trovi applicazione alle abilitazioni all'insegnamento ottenute in Austria in seguito ad una formazione (postsecondaria) solo biennale:

se, in caso di mancata trasposizione della direttiva 92/51/CEE entro il termine fissato all'art. 17 della direttiva, dall'art. 3, n. 1, lett. a) della direttiva 92/51/CEE derivi un diritto all'equiparazione della qualifica all'insegnamento ottenuta in uno Stato membro alla corrispondente abilitazione alla professione di insegnante nello Stato ospitante senza che lo Stato ospitante possa pretendere, in presenza delle necessarie condizioni, lo svolgimento di misure compensative ai sensi dell'art. 4 della direttiva 92/51/CEE.

(1) GU L 19 de 24.1.1989, pag. 16.

(2) GU L 209 de 24.7.1992, pag. 25.

#### Ricorso proposto il 27 marzo 2002, dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-113/02)

(2002/C 144/27)

Il 27 marzo 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. von Lier, in qualità di agente, e assistita dai sigg. M. Van Der Woude e R. Wezenbeek-Geukecon, advocaten, ha proposto dinanzi alla Corte dei giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio<sup>(1)</sup> e degli artt. 1, lett. e) ed f), e 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE<sup>(2)</sup>, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE<sup>(3)</sup>, come pure dal combinato disposto di cui agli artt. 82 CE e 86 CE.

— condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

i rifiuti destinati allo smaltimento e che, di conseguenza, una maggiore quantità di rifiuti venne offerta alla AVR Chemie per la loro combustione.

*Motivi e principali argomenti:*

— Nei casi in cui il 20 % dei rifiuti possa essere recuperato in Olanda e nel paese di destinazione una piccola parte dei rifiuti può essere riciclata, vengono sistematicamente sollevate obiezioni. Tale possibilità non è prevista né nel regolamento (CE) n. 259/93, né nella direttiva 75/442/CE. L'Olanda pone la misura del recupero che può essere ottenuta in Olanda grazie alla sua capacità di lavorazione come base della valutazione ad hoc ai fini dell'attuale applicazione dell'art. 7, n. 4, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 259/93. In nessuna parte, dal regolamento (CE) n. 259/93 risulta che ciò sia l'obiettivo o rientri nell'ambito del regolamento. Anzi, l'art. 7, n. 4, quarto trattino, dispone che gli Stati membri prima di ogni spedizione programmata procedano a valutare ogni singolo caso assumendo in tale occasione criteri ai fini della detta singola spedizione programmata su base obiettiva, e cioè prescindendo dalla loro propria situazione di mercato.

— L'Olanda sostiene un criterio risultante da un presupposto per i valori calorici della combustione dei rifiuti collegato con il loro contenuto in cloro e su tale base pone il limite tra il ricupero di materiali costituiti da rifiuti pericolosi usati in principalità come combustibili e smaltimento definitivo di rifiuti pericolosi. Conformemente alle disposizioni del regolamento e della direttiva la questione se il rifiuto debba essere considerato come destinato allo smaltimento o al ricupero dipende in verità dal modo in cui il rifiuto viene lavorato. Questo vale in particolare per porre una differenza tra un rifiuto destinato allo smaltimento, secondo l'accezione dell'Allegato II A, lett. D 10), e rifiuto destinato al ricupero secondo l'accezione dell'Allegato II B, lett. R 9), della direttiva. Per tale ragione debbono essere fissati dei criteri, con riferimento agli impianti di lavorazione o all'utilizzo compressivo della combustione, e il tipo e la natura dell'inquinamento dei detti rifiuti non costituisce di per sé alcun criterio determinante ai fini della distinzione tra rifiuti destinati allo smaltimento e rifiuti destinati al ricupero.

— La Commissione è del parere che le regole contemplate nel capo 8.3 della parte I e nel capo 18 della parte II del piano pluriennale per i rifiuti II per il periodo 1997-2003 sono in contrasto con gli obblighi che incombono sull'Olanda ai sensi dell'art. 86 CE, considerato che tali regole hanno la conseguenza che la posizione della AVR Chemie viene tutelata e rafforzata all'estero a danno delle imprese concorrenti. Tali regole implicano però che costantemente vengano mossi rilievi prevalentemente per

(1) GU 1993, L 30, pag. 1.

(2) GU 1975, L 194, pag. 39.

(3) GU 1991, L 78, pag. 32.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck, con sentenza 25 marzo 2002, nella causa Erich Gasser Gesellschaft m.b.H. contro ditta MISAT s.r.l.**

(Causa C-116/02)

(2002/C 144/28)

Con sentenza 25 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 aprile 2002, nella causa Erich Gasser Gesellschaft m.b.H. contro ditta MISAT s.r.l., l'Oberlandesgericht Innsbruck ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il giudice che dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia possa sottoporre questioni pregiudiziali sulla base delle semplici dichiarazioni (non confutate) di una parte, contestate o non (in modo argomentato) contestate, o se allo scopo occorra prima definire le dette questioni in fatto con apposita istruzione probatoria (e in tal caso, in quale misura).
2. Se il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 21, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, possa verificare la competenza del giudice adito preventivamente, qualora il secondo giudice sia competente solo in virtù di una proroga di competenza ex art. 17 della medesima Convenzione, oppure se il giudice designato dalle parti debba, nonostante la clausola attributiva di competenza, procedere ex art. 21 della suddetta Convenzione.
3. Se la circostanza che in uno Stato contraente i processi abbiano una lunghezza ingiustificata (e ciò a prescindere in larga misura dal comportamento delle parti), tale da poter causare danni anche notevoli ad una parte, comporti che il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 21 non possa più procedere ai sensi di tale disposizione.

4. Se le conseguenze giuridiche previste dalla legge italiana 24 marzo 2001, n. 89, giustifichino l'applicazione della norma dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles anche nel caso in cui un'eventuale eccessiva lunghezza del procedimento dinanzi al giudice italiano rischi di causare un danno ad una delle parti e perciò, secondo l'ipotesi di cui alla questione sub 3, di per sé non si potrebbe procedere ex art. 21.
5. A quali condizioni il giudice successivamente adito possa eventualmente disapplicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles.
6. Come debba procedere il giudice se, nelle circostanze illustrate nella questione sub 3, non sia possibile applicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles.

Qualora si debba comunque procedere in base a tale norma anche nelle circostanze prospettate nella questione sub 3, non occorre rispondere alle questioni sub 4, 5 e 6.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal supremo, Sala de lo Contenzioso-Administrativo, Sezione: Quarta, con ordinanza 6 febbraio 2002, nella causa Industrias de Deshidratación agrícola, S.A. contro Administración del Estado**

(Causa C-118/02)

(2002/C 144/29)

Con ordinanza 6 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 marzo 2002, nella causa Industrias de Deshidratación agrícola, S.A. contro Administración del Estado, il Tribunal supremo, Sala de lo Contenzioso-Administrativo, Sezione: Quarta ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603<sup>(1)</sup>, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785<sup>(2)</sup>, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti ai foraggi essiccati verdi o freschi al requisito che i foraggi vengano presentati alle imprese di trasformazione, ai fini dell'essiccazione, in forma sciolta e non in balle.
- 2) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile

1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all'essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che questi giungano presso l'impianto di trasformazione con un tenore di umidità superiore al 30 % e con un'umidità media, al momento dell'ingresso presso l'industria di trasformazione, quanto meno del 35 % con rilevazione a cadenza non inferiore a 10 giorni.

- 3) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all'essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che il periodo di permanenza massima dal momento dell'arrivo all'impianto di trasformazione sino all'avvio del relativo processo sia inferiore a 24 ore.
- 4) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all'essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che provengano da coltivazioni situate ad una distanza massima di 100 km. dall'impianto di trasformazione corrispondente salvo che, in tale ultimo caso, una distanza maggiore sia giustificata dalla pertinente garanzia dell'effettuazione di un trasporto specializzato.

<sup>(1)</sup> GU L 63, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 79, pag. 5.

**Ricorso del Parlamento europeo contro la Royal & Sun Alliance Insurance (RSA), proposto il 5 aprile 2002**

(Causa C-123/02)

(2002/C 144/30)

Il 5 aprile 2002 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. D. Petersheim e O. Caisou-Rousseau e dalla sig.ra M. Ecker, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Royal & Sun Alliance Insurance (RSA).

Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare nulle le disdette delle garanzie, notificate dalla RSA il 9 ottobre e il 6 novembre 2001;



2. condannare la RSA al risarcimento dei danni, pari a euro 407 812,86 per l'anno 2001 ed a euro 94 097,01 per l'anno 2002, a titolo di indennizzo delle spese sostenute dal Parlamento per stipulare un'assicurazione integrativa in sostituzione delle garanzie arbitrariamente disdette dalla convenuta, nonché di tutte le spese connesse, più gli interessi legali, fermo restando che ogni sinistro che si verifichi nel corso del 2002 sarà denunciato alla RSA sulla base delle polizze disdette arbitrariamente;
3. condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La Corte è adita in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto d'assicurazione relativo ai beni immobili e mobili del Parlamento europeo ubicati in Lussemburgo, Strasburgo, Bruxelles e in numerose altre città (in cui il Parlamento ha suoi uffici di informazione).

Oggetto della controversia tra le parti è la validità delle disdette concernenti, anzitutto, il rischio «scioperi/attentati», poi tutte le garanzie (incendi e rischi connessi).

Il Parlamento europeo ritiene che, nel caso di specie, si applichino le speciali condizioni del contratto anziché le clausole delle condizioni generali dedotte dalla convenuta. Inoltre, per gli immobili ubicati in Francia, l'art. 42 delle condizioni generali non può giustificare la disdetta delle garanzie standard con un preavviso inferiore a sei mesi. Siccome la legislazione francese ha disposto l'inseparabilità della copertura dei rischi standard da quella del rischio «scioperi/attentati», il detto articolo non può giustificare una disdetta con un preavviso inferiore a sei mesi per i beni ubicati in Francia. Parimenti, siccome un preavviso di sette giorni non è previsto dalla legge lussemburghese, che vieta tassativamente ogni disdetta che essa non abbia espressamente previsto, un tale preavviso è illegittimo per gli immobili ubicati in Lussemburgo.

Per quanto si possa dedurre, a titolo di condizioni generali, un aggravamento del rischio non imputabile all'assicurato, le relative disdette sono tardive, giacché non osservano il termine di un mese da quando si è avuta conoscenza del fatto che ha determinato l'aggravamento. La responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto d'assicurazione è regolata dal diritto applicabile negli Stati membri in cui sono ubicati i beni assicurati.

#### **Ricorso del Parlamento europeo contro la AIG Europe (AIG), proposto il 5 aprile 2002**

(Causa C-124/02)

(2002/C 144/31)

Il 5 aprile 2002 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. D. Petersheim e O. Caisou-Rousseau e dalla sig.ra M. Ecker, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la AIG Europe (AIG).

Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare nulle le disdette delle garanzie, notificate dalla AIG l'8 ottobre e il 5 novembre 2001;
2. condannare la AIG al risarcimento dei danni, pari a euro 181 852,93 per l'anno 2001 ed a euro 44 556,84 per l'anno 2002, a titolo di indennizzo delle spese sostenute dal Parlamento per stipulare un'assicurazione integrativa in sostituzione delle garanzie disdette arbitrariamente dalla convenuta, nonché di tutte le spese connesse, più gli interessi legali, fermo restando che ogni sinistro che si verifichi nel corso del 2002 sarà denunciato alla AIG sulla base delle polizze arbitrariamente disdette.
3. condannare la convenuta alle spese.

#### *I motivi e i principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-123/02.

#### **Ricorso del Parlamento europeo contro la HDI International (HDI), proposto il 5 aprile 2002**

(Causa C-125/02)

(2002/C 144/32)

Il 5 aprile 2002 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. D. Petersheim e O. Caisou-Rousseau e dalla sig.ra M. Ecker, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la HDI International (HDI).

Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare nulle le disdette delle garanzie, notificate dalla HDI il 30 ottobre e il 13 e il 20 novembre 2001;
2. condannare la HDI al risarcimento dei danni, pari a euro 44 556,84, a titolo di indennizzo delle spese sostenute dal Parlamento per stipulare un'assicurazione integrativa in sostituzione delle garanzie disdette arbitrariamente dalla convenuta, nonché di tutte le spese connesse, più gli interessi legali, fermo restando che ogni sinistro che si verifichi nel corso del 2002 sarà denunciato alla HDI sulla base delle polizze arbitrariamente disdette;
3. condannare la convenuta alle spese.

*I motivi e i principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-123/02.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto l'8 aprile 2002**

(Causa C-126/02)

(2002/C 144/33)

L'8 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Tricot, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>(1)</sup> o, comunque, non avendo comunicato l'adozione di

tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della citata direttiva, in particolare del suo art. 27;

- condannare il Regno di Belgio alle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di trasposizione, prolungato di un anno in ragione delle peculiarità della rete d'energia elettrica belga, è scaduto il 19 febbraio 2000, senza che il Regno del Belgio abbia adottato tutte le misure necessarie, in particolare senza che abbia designato il gestore della rete (previsto nell'art. 10 della legge belga sull'organizzazione del mercato dell'energia elettrica).

<sup>(1)</sup> GUL 27, del 30.01.1997, pag. 20.

**Ricorso del sig. Bernhard Schulte avverso la sentenza pronunciata il 7 febbraio 2002 della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-216/94, il sig. Bernhard Schulte contro il Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee presentato l'8 aprile 2002**

(Causa C-128/02 P)

(2002/C 144/34)

L'8 aprile 2002 il sig. Bernhard Schulte con l'avvocato Reinhard Freise, Rechtsanwalt und Notar, di Salzkotten, ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza pronunciata il 7 febbraio 2002 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-261/94 Bernhard Schulte contro il Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>.

Il ricorrente chiede:

- di annullare la sentenza impugnata
- di condannare i convenuti a rimborsare i danni conseguenti all'illegittimo rifiuto di concedere i richiesti quantitativi di riferimento consegne ammontante ad almeno DEM 30 000, unitamente agli interessi maturati a partire dal 1° dicembre 1989, al tasso minimo del 5 %.

*Motivi e principali argomenti*

— La impugnata sentenza assume a torto la prescrizione. Inoltre, dopo la presentazione del ricorso, i convenuti si sono impegnati nei suoi confronti a sottoporgli — dopo la conclusione della causa pilota ancora pendente dinanzi alla Corte — una offerta vincolante di risarcimento. I convenuti non potrebbero sic et simpliciter sottrarsi al loro impegno e avvalersi della prescrizione. Il Tribunale di primo grado non ha inoltre considerato che non ha fatto seguito alcun avvertimento circa i mezzi di impugnazione.

— La sentenza impugnata assume a torto che al ricorrente sarebbe stato negato un quantitativo di riferimento per motivi diversi da quelli di cui all'art. 3 a del regolamento 857/84<sup>(2)</sup>. Sotto tale aspetto il Tribunale non ha preso conoscenza di tutto la materia contenziosa né ha esaurito l'esame.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza.

<sup>(2)</sup> Regolamento CE del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quarter del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90 del 1° aprile 1984, pag. 13).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München, con ordinanza 27 febbraio 2002, nella causa Krings GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg, Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung, Dienstort München**

**(Causa C-130/02)**

(2002/C 144/35)

Con ordinanza 27 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 aprile 2002, nella causa Krings GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg, Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung, Dienstort München, l'Finanzgericht München ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

(1) Se la nomenclatura combinata nel testo dell'allegato I al regolamento (CE) n. 2031<sup>(1)</sup>, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, vada interpretata nel senso che, composti costituiti da

a) 64 % zucchero cristallino, 1,9 % estratto di tè ed acqua, e

b) 64 % zucchero cristallino, 1,9 % estratto di tè, 0,8 % acido citrico e acqua, non rappresentano preparati a base di estratti di tè;

(2) Se il regolamento (CE) della Commissione 12 febbraio 2001, n. 306<sup>(2)</sup>, relativo alla classificazione di alcune merci nella nomenclatura combinata sia applicabile alle merci descritte nei nn. 2 e 3 dell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 279, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 44, pag. 25.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam, con ordinanza 2 aprile 2002, nella causa Timmermans Diessen B.V. e il capo del distretto doganale di Roosendaal**

**(Causa C-133/02)**

(2002/C 144/36)

Con ordinanza 2 aprile 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 aprile 2002, nella causa Timmermans Diessen B.V. e il capo del distretto doganale di Roosendaal, il Gerechtshof te Amsterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il combinato disposto di cui all'art. 9, n. 1, della CDW<sup>(1)</sup> e all'art. 12, n. 5, lett. a), sub iii), della CDW offra alle autorità doganali il fondamento legale per revocare un'informazione tariffaria vincolante qualora modifichino il loro punto di vista, risultante dalla detta informazione circa l'interpretazione e le disposizioni di legge applicabili ai fini della classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi, anche nel caso in cui la modifica intervenga entro il menzionato termine di sei anni.

<sup>(1)</sup> Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. 1992, L 302, S. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam, con sentenza 2 aprile 2002, nel procedimento tra Hoogenboom Production Ltd. e l'ispettore Belastingdienst / Douanedistrict Rotterdam**

(Causa C-137/02)

(2002/C 144/37)

Con sentenza 2 aprile 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 aprile 2002, nel procedimento tra Hoogenboom Production Ltd. e l'ispettore Belastingdienst / Douanedistrict Rotterdam, il Gerechtshof te Amsterdam, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

La questione è identica a quella posta nella causa C-133/02<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> V. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

**Ricorso della Mag Instrument, Inc. contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 7 febbraio 2002 nella causa T-88/00, Mag Instrument, Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 aprile 2002**

(Causa C-136/02 P)

(2002/C 144/38)

L'11 aprile 2002 la Mag Instrument, rappresentata dagli avv.ti Alexander Nette, Dr. jur. Guntram Rahn, Wedig von der Osten-Sacken, e Holger Stratmann dello Studio legale Hoffmann Eitle, Monaco, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 7 febbraio 2002, nella causa T-88/02, Mag Instrument, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)<sup>(1)</sup>.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2002, causa T-88/00, dichiarando che non sussistono gli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento sul marchio comunitario in relazione alle domande di registrazione di marchio

comunitario n. 000139527, n. 000119552, n. 000206789, n. 000206698, nonché n. 000206870;

- annullare la decisione della Seconda Commissione di ricorso 14 febbraio 2000 nei procedimenti R 0237/1999-2, R 0238/1999-2, R 0239/1999-2, R 0240/1999-2, R 0241/1999-2;
- condannare la parte resistente alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94<sup>(2)</sup>: il Tribunale nella sua sentenza non si occupa dell'insieme dei segni oggetto della domanda di registrazione, ma, a seguito di uno studio analitico, pone a base del suo esame elementi della domanda non pertinenti.
- Errata valutazione delle prove in contrasto con i principi di logica: il Tribunale ha a torto omesso di prendere in considerazione le fattispecie e prove, da esso espressamente ignorate, che riguardano solo il carattere distintivo originale per il fatto che le stesse farebbero riferimento al solo carattere distintivo acquisito con l'uso, violando così i generali principi di logica. Tuttavia anche rispetto agli elementi di fatto ed alle prove che non si può escludere si riferiscano, tra l'altro, al carattere distintivo acquisito con l'uso, molti elementi depongono a favore del fatto che il carattere distintivo non è stato acquisito solo con l'uso, ma che già sussisteva in origine. E' evidente che solo un buon design viene imitato.
- Violazione del diritto alla difesa (combinato disposto dell'art. 6, n. 2, CE e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 41, n. 2, primo trattino, della carta dei diritti fondamentali della UE): il Tribunale non ha assolutamente esaminato in concreto le notevoli sfaccettature che risultano dagli accertamenti di fatto e dalle prove prodotte dalla ricorrente e non ha palesemente valutato a sufficienza il materiale prodotto relativo al carattere distintivo originale.
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94: il Tribunale ritiene erroneamente che la reputazione, ossia l'effettiva percezione da parte del pubblico interessato, non possa venir considerata nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. b), ma esclusivamente nell'ambito dell'art. 7, n. 3.
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94: il Tribunale ha omesso di effettuare propri accertamenti di fatto relativi alle questioni se le forme, come da esso semplicemente ammesso in generale, siano

effettivamente abituali, se il consumatore sia abituato alla forma oggetto della domanda di registrazione, se tali forme si trovino comunemente in commercio, e se la natura dei marchi influenzi la percezione degli stessi tramite il citato pubblico interessato.

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94: il Tribunale pone requisiti eccessivi al carattere distintivo.
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94: il Tribunale pone requisiti errati e non previsti dal regolamento al carattere distintivo, presumendo, senza qualsivoglia elemento di fatto, che una «varietà di design», da esso ipotizzata, e l'abitudine del consumatore a forme analoghe a quelle oggetto del procedimento incidano sul carattere distintivo.

(1) Non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza.

(2) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social Security Commissioner, Londres, con ordinanza 28 mars 2002, nella causa Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and Pensions**

(Causa C-138/02)

(2002/C 144/39)

Con ordinanza 28 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 aprile 2002, nella causa Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and Pensions, il Social Security Commissioner, Londres, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se una persona che si trovi nelle condizioni del richiedente nella presente causa sia un lavoratore ai sensi del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612<sup>(1)</sup>.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se una persona che si trovi nelle condizioni del richiedente nella presente causa abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 68/360/CEE<sup>(2)</sup>.
- 3) Nel caso in cui tanto la prima quanto la seconda questione siano risolte negativamente, se vi siano disposizioni o principi del diritto delle Comunità europee che esigano la concessione di prestazioni di sicurezza sociale alle stesse

condizioni richieste per aver diritto all'assegno per persone che cercano lavoro basato sui redditi ad una persona che si trovi nelle stesse condizioni del richiedente nella presente causa.

(1) Relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

(2) Relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords, con ordinanza 17 dicembre 2001, nella causa Regina contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food (resistente) ex parte S P Anastasiou (Pissouri) Limited e altri (ricorrenti), Cypfruvex (UK) Ltd, Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (intervententi)**

(Causa C-140/02)

(2002/C 144/40)

Con ordinanza 17 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 aprile 2002, nella causa Regina contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food (resistente) ex parte S P Anastasiou (Pissouri) Limited e altri (ricorrenti), Cypfruvex (UK) Ltd, Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (intervententi), la House of Lords ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Qualora frutti di citrus originari da un paese terzo siano stati spediti in un altro paese terzo se, il requisito particolare di cui alla voce 16.1, dell'allegato IV A della direttiva 77/93/CEE, ora direttiva 2000/29/CE<sup>(1)</sup>, secondo il quale l'imballaggio deve recare un adeguato marchio di origine possa essere integrato solo nel paese di origine o se, alternativamente, esso possa essere integrato in qualsiasi altro paese terzo.
2. Se la constatazione ufficiale prescritta nelle voci 16.2 e 16.4 della direttiva 2000/29/CEE, circa il paese di origine



deve essere rilasciata da un'autorità del paese di origine oppure può essere rilasciata da un'autorità del detto altro paese terzo.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio, 8 maggio 2000, 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. GU L 169, pag. 1.

### **Ricorso del 17 aprile 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-143/02)**

(2002/C 144/41)

Il 17 aprile 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gregorio Valero Jordana e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia

- constatare che la Repubblica italiana avendo adottato una normativa di recepimento della direttiva 92/43/CEE (<sup>1</sup>) che:
  - esclude i progetti suscettibili di avere incidenze significative sui Siti di Importanza Comunitaria, diversi da quelli elencati nella normativa italiana di recepimento delle direttive sulla valutazione di impatto ambientale, dall'ambito di applicazione delle norme sulla valutazione di incidenza,
  - non prevede l'applicabilità alle Zone di Protezione Speciale dell'obbligo, per le autorità competenti dello Stato membro, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva,

- non prevede l'applicabilità delle misure di conservazione di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 92/43/CEE ai siti di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa direttiva,

è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

L'articolo 6, comma 3, della direttiva prevede che qualsiasi piano o progetto rientra nel suo campo di applicazione ogni qualvolta rivesta, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, un'incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria. Il termine «qualsiasi» utilizzato dal legislatore comunitario non lascia adito a dubbi in ordine al fatto che esso si riferisca a tutti i progetti, ancorché non coperti dalle direttive sulla valutazione dell'impatto ambientale, e anche se non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito.

Per contro l'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/97, limita il suo campo di applicazione ad un elenco circoscritto di progetti ivi espressamente indicati, sicché resta esclusa tutta una serie di diversi progetti comunque suscettibili di rivestire un'incidenza significativa su Siti di Importanza Comunitaria.

L'articolo 6 del decreto italiano, che recepisce l'articolo 7 della direttiva, applica alle Zone di Protezione Speciale i soli obblighi derivanti dall'articolo 4, commi 2 e 3, e dall'articolo 5, e non quelli di cui al 1° comma dell'articolo 4 del ridetto decreto, che a sua volta recepisce l'articolo 6, comma 2 della direttiva.

Ne deriva che la legislazione italiana in contestazione non contempla alcun obbligo da parte delle Autorità nazionali competenti, in riferimento alle Zone di Protezione Speciale, di adottare misure volte ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Infine il D.P.R. 357/97 nulla stabilisce in ordine a quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva.

Ciò comporta che nel caso in cui la Commissione, constatata l'assenza da un elenco nazionale di uno Stato membro, abbia avviato una procedura di concertazione bilaterale con detto Stato membro e, successivamente decorso il termine di 6 mesi, in caso di mancata soluzione della controversia, abbia trasmesso

so al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria, l'Italia non prevede alcun obbligo ad assoggettare detto sito, durante il periodo di concertazione e durante l'attesa di una decisione del Consiglio, alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva.

(<sup>1</sup>) GUL 206, del 22.07.1992, pag. 7.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella controversia di diritto amministrativo Land Nordrhein-Westfalen contro Denkavit Futtermittel GmbH con l'intervento del rappresentante dell'interesse federale presso il Bundesverwaltungsgericht**

(Causa C-145/02)

(2002/C 144/42)

Con ordinanza 31 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 aprile 2002, nella controversia di diritto amministrativo Land Nordrhein-Westfalen contro Denkavit Futtermittel GmbH con l'intervento del rappresentante dell'interesse federale presso il Bundesverwaltungsgericht, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se debba essere misurata direttamente rispetto agli artt. 28 CE e 30 CE la legittimità di disposizioni nazionali del diritto degli alimenti per animali che vietano l'importazione di alimenti legittimamente prodotti in un altro Stato membro, in quanto il loro contenuto di vitamina D3 non è conforme a quanto prescritto dalla normativa in vigore nello Stato d'importazione.
- 2) Se l'art. 19 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, 70/524/CEE (<sup>1</sup>), relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, debba essere interpretata nel senso che esso non osta al divieto di importare un alimento complementare per animali legittimamente prodotto in un altro Stato membro a causa del superamento del contenuto di vitamina D3 consentito nello Stato membro d'importazione.

- 3) Se la soluzione della questione sub 2) dipenda dal fatto che la diversità della disciplina nello Stato membro di produzione e nello Stato membro d'importazione è fondata su un diverso ricorso alle possibilità regolamentari lasciate aperte dall'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 70/524/CEE.

(<sup>1</sup>) GUL 270, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, con ordinanza 27 marzo 2002, nella causa sig.ra M.K. Alabaster contro Woolwich PLC e Secretary of State for Social Security**

(Causa C-147/02)

(2002/C 144/43)

Con ordinanza 27 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 aprile 2002, nella causa nella causa sig.ra M.K. Alabaster contro Woolwich PLC e Secretary of State for Social Security, la Court of Appeal (England and Wales), Civil Division ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

In una situazione in cui

- a) la parte dell'assegno legale di maternità collegata allo stipendio della lavoratrice viene calcolata sulla base del suo normale stipendio settimanale percepito nelle otto settimane precedenti la quindicesima settimana prima della settimana prevista per il parto (il periodo di riferimento), e
- b) in un qualsiasi momento tra la fine del periodo di riferimento ai fini del calcolo della parte dell'assegno legale di maternità per la lavoratrice collegata al suo stipendio e la fine del congedo di maternità di quest'ultima, il datore di lavoro concede un aumento di stipendio non retroattivo al periodo di riferimento,

Questione sub 1)

Se l'art. 141 del Trattato CE e la sentenza pronunciata nella causa Gillespie (Racc. 1996, pag. I-475) debbano essere interpretati nel senso che la lavoratrice ha il diritto di vedere preso in considerazione tale aumento di stipendio ai fini del calcolo, o del nuovo calcolo, della parte di assegno legale di maternità collegata al suo stipendio.

Questione sub 2)

Se la soluzione della questione sub 1) sia influenzata dalla circostanza che la data effettiva dell'aumento di stipendio abbia inizio:

- (i) prima dell'inizio del congedo di maternità della lavoratrice;
- (ii) prima della fine del periodo di riferimento ai fini del calcolo della parte dell'assegno legale di maternità collegata al suo stipendio;
- (iii) in qualsiasi altro momento, ed eventualmente in quale.

Questione sub 3)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

- (i) in che modo il calcolo, o il nuovo calcolo, dei normali stipendi settimanali del periodo di riferimento debbano tener conto dell'aumento di stipendio;
- (ii) se il periodo di riferimento debba essere modificato;
- (iii) se, ed eventualmente che tipo di indennità dovrebbe essere concessa per altri elementi che si verificano nel periodo al quale si riferisce l'aumento di stipendio, come, ad esempio, il numero di ore lavorate o la causa dell'aumento di stipendio;
- (iv) se ne consegua che, in caso di riduzione di stipendio tra la fine del periodo di riferimento e la fine del congedo di maternità della lavoratrice, l'assegno legale di maternità di quest'ultima debba essere calcolato, o ricalcolato, per tener conto della riduzione di stipendio, ed eventualmente in che modo.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), section d'administration, con sentenza 21 dicembre 2001, nella causa Carlos Garcia Avello contro Stato belga**

(Causa C-148/02)

(2002/C 144/44)

Con sentenza 21 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 aprile 2002, nella causa Carlos Garcia Avello contro Stato belga, il Conseil d'État (Belgio), section d'administration, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se i principi del diritto comunitario in materia di cittadinanza europea e di libertà di circolazione delle persone, riconosciuti in particolar modo agli artt. 17 e 18 del Trattato del 25 marzo

1957, che istituisce la Comunità europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l'autorità amministrativa belga, cui è stata rivolta una domanda di cambiamento di cognome per figli minorenni residenti in Belgio e titolari della doppia nazionalità belga e spagnola, motivata, senza altre circostanze particolari, con il fatto che tali figli dovrebbero portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione spagnola, rifiuti tale cambiamento, sostenendo che questo genere di domanda "è abitualmente respinta, poiché in Belgio i figli portano il cognome del padre", in particolare modo quando il comportamento generalmente seguito dall'autorità deriva dal fatto che essa ritiene che la concessione di un nome diverso possa, nell'ambito della vita sociale in Belgio, dare origine a questioni relative alla discendenza del figlio in questione, ma che, al fine di attenuare gli inconvenienti dovuti alla doppia nazionalità, viene proposto ai richiedenti che si trovano nella stessa situazione di adottare solo il primo cognome del padre, e che, in via eccezionale, qualora sussistano pochi legami con il Belgio o occorra ristabilire l'unità di cognome tra fratelli che hanno un genitore in comune, può essere adottata una decisione favorevole».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Genova con ordinanza 18 aprile 2002, nella causa Valentina Neri contro European School of Economics (ESE Insight World Education System Ltd)**

(Causa C-153/02)

(2002/C 144/45)

Con ordinanza 18 aprile 2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 26 aprile 2002, nella causa Valentina Neri contro European School of Economics (ESE Insight World Education System Ltd), il Giudice di Pace di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se i principi del Trattato CE relativi alla libera circolazione delle persone (artt. 39 e seguenti), al diritto di stabilimento (art. 43 e seguenti), alla libera circolazione dei servizi (art. 49 e seguenti) così come interpretati nella giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia siano compatibili con norme o prassi amministrative dell'ordinamento nazionale. Ed in particolare con norme e/o prassi amministrative nazionali le quali:



- ostacolino lo stabilimento italiano di una società di capitali, il cui centro di attività principale è nel Regno Unito, all'esercizio nello Stato ospitante di una attività consistente nell'organizzazione e nella gestione di corsi di studio per la preparazione ad esami universitari, attività per il cui esercizio la società è regolarmente abilitata e accreditata da parte delle istituzioni statali britanniche;
  - comportino effetti discriminatori rispetto ai soggetti nazionali che svolgono analoghe attività;
  - vietino e/o gravemente ostacolino lo stabilimento italiano della società stessa nell'acquisto, in altro Stato membro e a titolo oneroso, dei servizi propeudetici all'esercizio dell'attività sopra indicata;
  - disincentivino gli studenti a iscriversi a questi corsi di studio;
  - ostacolino la formazione professionale degli studenti iscritti, nonché il conseguimento di un titolo che può attribuire al suo titolare sia vantaggi per accedere ad una attività professionale, sia vantaggi per esercitarla con maggior profitto anche in altri Stati membri.
- 2) Se la direttiva del Consiglio del 21.12.1988 n. 89/48/CE<sup>(1)</sup> nell'interpretazione del suo art. 2, che qui viene richiesta alla Corte di Giustizia, attribuisca diritti che possono essere invocati anche anteriormente al conseguimento del diploma di cui all'art. 1 della direttiva stessa. E, in caso di risposta positiva al presente quesito, se la direttiva stessa, anche alla luce di quanto già statuito dalla Corte con sentenza 7 marzo 2001 in causa C-145/99 — Commissione contro Repubblica italiana<sup>(2)</sup> — sia compatibile con norme o prassi amministrative dell'ordinamento nazionale le quali:
- demandino il riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni alla mera discrezionalità della Pubblica Amministrazione;
  - ammettano al riconoscimento i titoli rilasciati da Università riconosciute in Gran Bretagna solo se conseguiti dopo regolare frequenza dell'intero corso di studi in territorio estero, con l'esclusione quindi dei titoli rilasciati sulla base dei periodi di studio svolti presso istituzioni estere operanti in Italia, ancorché autorizzate ed accreditate dalle Pubbliche Autorità a ciò deputate dello Stato membro di appartenenza;
  - impongano la presentazione di una attestazione della rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese estero in cui è stato rilasciato il titolo che comprovi l'effettivo soggiorno in loco dell'interessato per tutto il periodo degli studi universitari;
  - limitino il riconoscimento dei diplomi «esclusivamente» allo svolgimento di una professione già svolta nel Paese di provenienza, escludendo quindi qualsiasi riconoscimento ai fini dell'accesso ad una professione regolamentata ancorché non in precedenza esercitata.
- 3) Quale sia il significato e la portata di «pregiudizievole interruzione della formazione professionale» nell'interpretazione della decisione del Consiglio del 2.4.1963, n. 63/266/CE<sup>(3)</sup> e se in tale accezione possa rientrare l'istituzione, sul piano nazionale, da parte della Pubblica Amministrazione di un sistema permanente d'informazione il quale evidenzia che i titoli di studio rilasciati da una Università, ancorché legalmente riconosciuta in Gran Bretagna, non possono essere riconosciuti dall'ordinamento nazionale se conseguiti sulla base di periodi di studi svolti sul territorio nazionale.

(1) GU L 19, del 24.1.1989, pag. 16.

(2) GU C 109, del 4.5.2002, pag. 2.

(3) GU 63, del 20.4.1963, pag. 1338.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hässleholms tingsrätt, con ordinanza 22 aprile 2002, nella causa Pubblico Ministero contro Jan Nilsson**

(Causa C-154/02)

(2002/C 144/46)

Con ordinanza 22 aprile 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 aprile 2002, nella causa Pubblico Ministero contro Jan Nilsson, l'Hässleholms tingsrätt ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se esemplari impagliati di animali inclusi nell'allegato A ricadano nella definizione «esemplari lavorati»;
- 2) che cosa comprenda il concetto di «acquisizione» di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 338/97<sup>(1)</sup>;

- 3) se colui che ha acquisito l'esemplare da oltre cinquant'anni debba essere l'attuale possessore;
- 4) se le disposizioni derogatorie dell'art. 32 del regolamento n. 1808/2001<sup>(2)</sup> comportino che non sia necessaria alcuna valutazione da parte dell'organo di gestione, come previsto dall'art. 2 w del regolamento n. 338/97.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 30 agosto 2001, n. 1808, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 250, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Roma — Sezione Lavoro Terza — con ordinanza 5 aprile 2002, nella causa Lidia Marcaletti contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**

(Causa C-158/02)

(2002/C 144/47)

Con ordinanza 5 aprile 2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 aprile 2002, nella causa Lidia Marcaletti contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

- il Tribunale Ordinario di Roma — Sezione Lavoro Terza — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
- premesso che l'art. 4 del regolamento CEE n. 1408/71<sup>(1)</sup> elenca le prestazioni dei diversi settori della sicurezza sociale che rientrano nel campo di applicazione «ratione materiae» del regolamento stesso;
- che l'art. 1, lettera t), da una definizione comunitaria dei termini «prestazioni», «pensioni» e «rendite»;

- che l'Allegato II bis, inserito nel regolamento n. 1247/92<sup>(2)</sup> del 30 aprile 1992, menziona le prestazioni speciali a carattere non contributivo che soggiacciono a clausole di residenza;
- considerato che al punto H. Italia, lettera e), di detto Allegato figura tra le prestazioni dell'ordinamento italiano soggette a requisiti di residenza l'integrazione al trattamento minimo;
- considerato che l'integrazione al trattamento minimo non ha le caratteristiche di una prestazione avente fisionomia autonoma, ma deve piuttosto essere considerata come un elemento facente parte integrante della prestazione da liquidare.

La Corte statuisca, a titolo pregiudiziale, sulla validità dell'Allegato II bis del regolamento 1408/71 in quanto include tra le prestazioni non esportabili, al punto H. Italia, lettera e), l'integrazione al trattamento minimo prevista dalla legislazione italiana; in altri termini se detto Allegato sia compatibile con gli artt. 39 e 42 del Trattato CE in quanto vieta l'esportabilità non già di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ma piuttosto di un elemento di una prestazione contributiva (nella fattispecie pensione di vecchiaia) che non può essere soggetta a requisiti di residenza.

(<sup>1</sup>) GU L 149, del 5.7.1971, pag. 2.

(<sup>2</sup>) GU L 136, del 19.5.1992, pag. 1.

**Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 maggio 2002**

(Causa C-165/02)

(2002/C 144/48)

Il 2 maggio 2002 il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il regolamento (CE) n. 494/2002<sup>(1)</sup>, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e;
- condannare alle spese l'istituzione convenuta.

*Motivi e principali argomenti*

— Errato fondamento normativo e difetto di competenza della Commissione: Il fondamento normativo del regolamento impugnato è costituito dall'art. 45, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 850/98, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame. Tale disposizione attribuisce alla Commissione una competenza normativa limitata, esercitabile dall'istituzione soltanto in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni previste dalla detta disposizione, mentre la competenza normativa in materia di pesca spetta, in via generale, al Consiglio, in conformità al procedimento di cui all'art. 37 CE. Nel presente caso, la Commissione fa riferimento ad una relazione del novembre 2000 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare nonché all'esistenza del regolamento n. 1162/2001 (che, secondo quanto affermato dalla stessa Commissione, «non può produrre alcun effetto» — v. GU L 47 del 19.2.2002, pag. 21). Non viene fornito alcun ulteriore dato che giustifichi il fatto che alla data del 19 marzo 2002 la conservazione delle risorse di merluzzo delle zone CIEM in questione esigeva azioni immediate da parte della Commissione.

— Violazione del principio di non discriminazione.

— Difetto di motivazione.

I principali argomenti dedotti per sostenere tali ultimi motivi sono analoghi a quelli proposti nella causa C-304/01<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento della Commissione 19 marzo 2002, n. 494 (GU L 77, del 20.3.2002, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU C 289, del 13.10.2001, pag. 15.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-61/99<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/49)

Con ordinanza 8 febbraio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-61/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Langericht Mainz): Deutsche Post AG contro Landal Green Parks GmbH.

<sup>(1)</sup> GU C 121 del 1.5.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-233/99<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/50)

Con ordinanza 21 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-233/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Københavns Byret): procedimento penale contro Tonny Haugsted Hansen.

<sup>(1)</sup> GU C 246 del 28.8.1999.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-369/99<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/51)

Con ordinanza 19 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-369/99: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 6 del 8.1.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-407/99<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/52)

Con ordinanza 11 dicembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-407/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundessozialgericht): Vetharanigam Pathmidevi contro Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank.

<sup>(1)</sup> GU C 34 del 5.2.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-425/99<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/53)

Con ordinanza 11 dicembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-425/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundessozialgericht): Akhtar Seyed Abbasy contro Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank.

(<sup>1</sup>) GUL 149, del 5.07.1971, pag. 2.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-369/00<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/56)

Con ordinanza 6 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-369/00: Regno dei Paesi Bassi contro Consiglio dell'Unione europea

(<sup>1</sup>) GU C 316 del 4.11.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-29/00<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/54)

Con ordinanza 7 febbraio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-29/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania

(<sup>1</sup>) GU C 149 del 27.5.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-387/00<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/57)

Con ordinanza 22 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-387/00: Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea

(<sup>1</sup>) GU C 355 del 9.12.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-321/00<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/55)

Con ordinanza 20 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-321/00: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 335 del 25.11.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-393/00<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/58)

Con ordinanza 24 gennaio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-393/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

(<sup>1</sup>) GU C 355 del 9.12.2000.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-407/00<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/59)

Con ordinanza 20 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-407/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

(<sup>1</sup>) GU C 28 del 27.1.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-408/00<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/60)

Con ordinanza 22 febbraio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-408/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

(<sup>1</sup>) GU C 28 del 27.1.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-461/00<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/61)

Con ordinanza 1° marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-461/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

(<sup>1</sup>) GU C 45 del 10.2.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-462/00<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/62)

Con ordinanza 1° marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione

dal ruolo della causa C-462/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

(<sup>1</sup>) GU C 45 del 10.2.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-235/01<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/63)

Con ordinanza 9 gennaio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-235/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

(<sup>1</sup>) GU C 245 dell'1.9.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-242/01<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/64)

Con ordinanza 7 febbraio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-242/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

(<sup>1</sup>) GU C 212 del 28.7.2001.

**Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-269/01 e C-270/01<sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/65)

Con ordinanza 22 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-269/01 e C-270/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale Civile e Penale di L'Aquila): Flora Panepucci contro Rina Iannarelli (C-269/01) e Attilio Maria Cecchini contro Mario Basile.

(<sup>1</sup>) GU C 275 del 29.9.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-282/01** <sup>(1)</sup>

(2002/C 144/66)

Con ordinanza 21 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-282/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 1.9.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-287/01** <sup>(1)</sup>

(2002/C 144/67)

Con ordinanza 11 aprile 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-287/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 1.9.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-288/01** <sup>(1)</sup>

(2002/C 144/68)

Con ordinanza 6 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione

dal ruolo della causa C-288/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht): Ulf Thomsen contro Finanzamt Flensburg.

<sup>(1)</sup> GU C 275 del 29.9.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-350/01** <sup>(1)</sup>

(2002/C 144/69)

Con ordinanza 6 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-350/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

<sup>(1)</sup> GU C 317 del 10.11.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-409/01** <sup>(1)</sup>

(2002/C 144/70)

Con ordinanza 22 marzo 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-409/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Civile e Penale di l'Aquila): Rolando Salusest contro Giovanni Petrucci.

<sup>(1)</sup> GU C 348 del 8.12.2001.



## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 febbraio 2002

nella causa T-308/94, Cascades SA contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Concorrenza — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Imputabilità del comportamento illecito — Ammenda — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Rinvio al Tribunale — Parità di trattamento — Autorità della cosa giudicata»)

(2002/C 144/71)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-308/94, Cascades SA, con sede in Bagnolet (Francia), rappresentata dall'avv. J.-Y. Art, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Lyal e E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino; GU L 243, pag. 1), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, K. Lenaerts, J. Pirrung, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 28 febbraio 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 — Cartoncino) è fissato a EUR 13 538 000.
- 2) La ricorrente supporterà cinque sestimi delle proprie spese e di quelle della Commissione, sostenute dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario.
- 3) La Commissione supporterà un sesto delle spese della ricorrente e delle proprie spese, sostenute dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario.

(<sup>1</sup>) GU C 351 del 10.12.94.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 febbraio 2002

nella causa T-395/94, Atlantic Container Line AB e a. contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Concorrenza — Conferenze marittime — Regolamento (CEE) n. 4056/86 — Ambito d'applicazione — Esenzione per categoria — Regolamento (CEE) n. 1017/68 — Esenzione individuale»)

(2002/C 144/72)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-395/94, contro Atlantic Container Line AB, con sede a Göteborg (Svezia), Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede a Seul (Corea del Sud), DSR-Senator Lines GmbH, con sede a Brema (Germania), Hapag Lloyd AG, con sede ad Amburgo (Germania), Mediterranean Shipping Company SA, con sede a Ginevra (Svizzera), A.P. Møller-Mærsk Line, con sede a Copenaghen (Danimarca), Nedlloyd Lijnen BV, con sede a Rotterdam (Paesi Bassi), Neptune Orient Lines Ltd, con sede a Singapore, Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), con sede a Tokyo (Giappone), Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, con sede a Levington (Regno Unito), P & O Containers Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), Polish Ocean Lines (POL), con sede a Gdynia (Polonia), Sea-Land Service Inc., con sede a Jersey City, New Jersey (Stati Uniti d'America), Tecomar SA de CV, con sede a Città del Messico (Messico), Transportación Marítima Mexicana SA de CV, con sede a Città del Messico, rappresentate dai sigg. J. Pheasant, N. Bromfield e, inizialmente, dal sig. S. Kim, in seguito dal sig. M. Levitt, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenute da The European Community Shipowners' Associations ASBL, con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata dal sig. D. Waelbroeck, avvocato, e da The Japanese Shipowners' Association, con sede a Tokyo, rappresentata inizialmente dai sigg. N. Forwood, QC, e P. Rutley, solicitor, e in seguito da F. Murphy, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. B. Langeheine e R. Lyal), sostenuta da The Freight Transport Association Ltd, con sede a Tunbridge Wells (Regno Unito), di cui fa parte The British Shipping Council, Association des utilisateurs de transport de fret, con sede a Parigi (Francia), di cui fa parte il Conseil des chargeurs français, e da The European Council of Transport Users ASBL, con sede a Bruxelles, di cui fa parte The European Shippers Council, rappresentati dal sig. M. Clough, solicitor-advocate QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 19 ottobre

1994, 94/980/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/34.446 — Trans Atlantic Agreement) (GU L 376, p. 1), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: Y. Mottard, referendario, ha pronunciato, il 28 febbraio 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 5 della decisione della Commissione 19 ottobre 1994, 94/480/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (IV/34.446 — Trans Atlantic Agreement), è annullato.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e i quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione e dalle parti intervenienti The Freight Transport Association Ltd, Association des utilisateurs de transport de fret e The European Council of Transport Users ASBL, ivi comprese quelle relative ai due procedimenti sommari T-395/94 R e T-395/94 R II.*
- 4) *La Commissione sopporterà un quinto delle sue spese.*
- 5) *Le parti intervenienti The Freight Transport Association Ltd, Association des utilisateurs de transport de fret e The European Council of Transport Users ASBL sopporteranno un quinto delle proprie spese.*
- 6) *Le parti intervenienti The European Community Shipowners' Association ASBL e The Japanese Shipowners' Association sopporteranno le proprie spese, ivi comprese quelle relative ai procedimenti sommari T-395/94 R e T-395/94 R II.*

(<sup>1</sup>) GU C 392 del 31.12.94.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE

28 febbraio 2002

**nella causa T-18/97: Atlantic Container Line AB e.a. contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**(«Concorrenza — Conferenze marittime — Accordo che fissa il prezzo del trasporto terrestre nell'ambito di un trasporto multimodale — Regolamento n. 1017/68 — Notifica — Immunità — Ricevibilità»)**

(2002/C 144/73)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-18/97, Atlantic Container Line AB, con sede in Göteborg (Svezia), Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud), DSR-Senator Lines GmbH, con sede in Brema (Germania), Hanjin Shipping Co. Ltd, con sede in Seul, Neptune Orient Lines Ltd, con sede in Singapore (Singapore), Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), con sede in Tokyo (Giappone), Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, con sede in Levington (Regno Unito), P & O Nedlloyd BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), P & O Containers Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), Hapag-Lloyd AG, con sede in Amburgo (Germania), A. P. Møller-Mærsk Line, con sede in Copenaghen (Danimarca), Mediterranean Shipping Company SA, con sede in Ginevra (Svizzera), POL-Atlantic, con sede in Gdynia (Polonia), Sea-Land Service Inc., con sede in Charlotte (Stati Uniti d'America), Tecomar SA de CV, con sede in Città del Messico (Messico), Transportación Marítima Mexicana SA de CV, con sede in Città del Messico, rappresentate dai sigg. J. Pheasant e N. Bromfield, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor R. Lyal), sostenuta da Repubblica francese (agenti: signore K. Rispal-Bellanger e R. Loosli-Surrans), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 1996, C(96) 3414 def., relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (caso IV/35.134 — Trans Atlantic Conference Agreement), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: Y. Mottard, referendario, ha pronunciato il 28 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Le ricorrenti sono condannate alle spese, comprese quelle sostenute dalla Commissione.*
- 3) *La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 94 del 22.3.1997.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE

28 febbraio 2002

**nella causa T-598/97: British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd e a. contro Consiglio dell'Unione europea<sup>(1)</sup>**

**(«Antidumping — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»)**

(2002/C 144/74)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-598/97, British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd, con sede in Leicester (Regno Unito), Clarks International Ltd, con sede in Somerset (Regno Unito), Deichmann-Schuhe GmbH & Co Vertriebs KG, con sede in Essen (Germania), Groupe André S.A., con sede in Parigi (Francia), Reno Versandhandel GmbH, con sede in Thaleischweiler-Froschen (Germania), Leder & Schuh AG, con sede in Graz (Austria), rappresentate dai sigg. A. Bell e M. Powell, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenute da Foreign Trade Association (FTA), rappresentata dall'avv. B. Sheridan, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori S. Marquardt, H.-J. Rabe e G. Berrisch), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agente: signor V. Kreuschitz, signora S. Meany e signor N. Khan) e la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), rappresentata dagli avv.ti P. Vlaeminck, J. Holmens e L. Van Den Hende, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1997, n. 2155, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia e che riscuote in via definitiva il dazio provvisorio imposto (GU L 298, pag. 1), Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente, R. García-Valdecasas, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. R.M. Moura Ramos e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 28 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Le ricorrenti sopporteranno sia le proprie spese sia, solidalmente, quelle sostenute dal Consiglio, ad eccezione di quelle relative all'intervento della Foreign Trade Association, e dalla Confédération européenne de l'industrie de la chaussure.

3) La Foreign Trade Association sopporterà sia le proprie spese sia quelle sostenute dal Consiglio a causa del suo intervento.

4) La Commissione sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 55 del 20.2.1998.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE

28 febbraio 2002

**nella causa T-155/98: Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE) contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

**(«Aiuti concessi dagli Stati — Aiuto al funzionamento — Art. 92, nn. 1 e 3, lett. d), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 3, lett. d), CE] — Presupposti di applicazione di una deroga al divieto enunciato dall'art. 92, n. 1, del Trattato — Mercato di riferimento — Aiuti all'esportazione nel settore dell'editoria»)**

(2002/C 144/75)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-155/98, Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE), con sede in Bagneux (Francia, rappresentata dall'avv. N. Coutrelis, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Rozet e B. Mongin), sostenuta da Repubblica francese (agenti: signori J.-F. Dobelle, G. de Bergues e F. Million), avente ad oggetto una domanda di annullamento dell'art. 1, ultima frase, della decisione della Commissione 10 giugno 1998, 1999/133/CEE, relativa ad un aiuto di Stato a favore della Coopérative d'exportation du livre français (CELF) (GU 1999, L 44, pag. 37), Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente, R. García-Valdecasas, V. Tiili, R.M. Moura Ramos e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 28 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 1, ultima frase, della decisione della Commissione 10 giugno 1998, 1999/133/CEE, relativa ad un aiuto di Stato a favore della Coopérative d'exportation du livre français (CELF), è annullato.

2) *La convenuta sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.*

3) *La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 378 del 5.12.1998.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE

20 marzo 2002

**nella causa T-17/99: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH contro Commissione delle Comunità europee**(<sup>1</sup>)

**(«Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Ammenda — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Irretroattività»)**

(2002/C 144/76)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-17/99, KE KELIT Kunststoffwerk GmbH, con sede in Linz (Austria), rappresentata dagli avv.ti G. Grassner e W. Löbl, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Mölls e E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 86 del 27.3.1999.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE

20 marzo 2002

**nella causa T-23/99: LR AF 1998 A/S contro Commissione delle Comunità europee**(<sup>1</sup>)

**(«Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Infrazione continuata — Boicottaggio — Accesso al fascicolo — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Irretroattività — Legittimo affidamento»)**

(2002/C 144/77)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-23/99, LR af 1998 A/S (già Løgstør Rør A/S), con sede in Løgstør (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e H. Peytz, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori P. Olivier e E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R. M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 86 del 27.3.1999.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE

20 marzo 2002

**nella causa T-28/99: Sigma Tecnologie di rivestimento Srl  
contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

**(«Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento —  
Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Prova della  
partecipazione ad un accordo globale — Ammenda»)**

(2002/C 144/78)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-28/99, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, con sede in Lonato (Italia), rappresentata dagli avv.ti A. Pappalardo, M. Pappalardo e M. Merola, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora L. Pignataro e signor E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1) o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R. M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 1 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati), è annullato nella parte in cui constata che la ricorrente ha infranto le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, oltre che ad un'infrazione delle dette disposizioni sul mercato italiano, ad un'intesa per l'intero mercato comune.*
- 2) *L'art. 3, lett. i), della decisione è annullato nella parte in cui impone alla ricorrente un'ammenda il cui ammontare è stato calcolato sulla base di una partecipazione all'intesa per l'intero mercato comune e in ragione del carattere deliberato della sua prosecuzione dell'infrazione.*

- 3) *L'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente dall'art. 3, lett. i), della decisione è ridotto a EUR 300 000.*
- 4) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 5) *La ricorrente sopporterà le proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla Commissione.*
- 6) *La Commissione sopporterà due terzi delle proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 10.4.1999.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE

20 marzo 2002

**nella causa T-31/99: ABB Asea Brown Boveri Ltd contro  
Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

**(«Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento —  
Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Principio di  
buona amministrazione — Ammenda — Orientamenti per  
il calcolo delle ammende — Legittimo affidamento»)**

(2002/C 144/79)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-31/99, ABB Asea Brown Boveri Ltd, con sede in Zurich (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti A. Weitbrecht e S. Völcker, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori P. Oliver e E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento dell'art. 3 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:



- 1) L'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3, lett. a), della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati), è ridotta a EUR 65 000 000.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione.
- 4) La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 121 del 1.5.1999.

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.
- 3) La parte interveniente sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 246 del 28.8.1999.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE

21 marzo 2002

**nella causa T-131/99: Michael Hamilton Shaw e Timothy John Falla contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

(«Concorrenza — Contratti di fornitura di birra — Esenzione individuale — Art. 85, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 81, n. 3, CE)»)

(2002/C 144/80)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-131/99, Michael Hamilton Shaw, residente in Wixford, Near Alcester, Warwickshire (Regno Unito), Timothy John Falla, residente in Brighton (Regno Unito), rappresentati dal sig. J.H. Maitland-Walker, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori P. Oliver, K. Wiedner e N. Khan), sostenuta da Whitbread plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dai sigg. N. Green, QC, J. Flynn e M. Lowe, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/230/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (caso IV/35.079/F3 — Whitbread) (GU L 88, pag. 26), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE

20 marzo 2002

**nella causa T-175/99: UPS Europe SA contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Settore postale — Servizi di interesse economico generale — Utilizzazione di proventi ricavati da un mercato riservato — Acquisizione di un controllo congiunto su un'impresa presente sul mercato non riservato — Motivazione»)

(2002/C 144/81)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-175/99, UPS Europe SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti T.R. Ottervanger e D. Arts, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori B. Doherty e K. Wiedner), sostenuta da Deutsche Post AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dall'avv. J. Sedemund, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 10 giugno 1999, SG (99) D/4155, recante rigetto della denuncia della ricorrente in data 8 giugno 1998, limitatamente alla parte di tale decisione che riguarda l'art. 82 CE e l'acquisizione parziale della DHL International Ltd da parte della Deutsche Post AG, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente, R. García-Valdecasas, dalla sig.ra V. Tiili, e dai sigg. R.M. Moura Ramos e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, anche le spese della convenuta e dell'interveniente.

(<sup>1</sup>) GU C 281 del 2.10.1999.

- 3) La parte interveniente sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 6 del 8.1.2000.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE

21 marzo 2002

**nella causa T-231/99: Colin Joynson contro Commissione delle Comunità europee**<sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Contratti di fornitura di birra — Esenzione individuale — Art. 81, n. 1, CE»)**

(2002/C 144/82)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-231/99, Colin Joynson, residente in Manchester (Regno Unito), rappresentato dal sig. B. Bedford, barrister, e dai sigg. S. Ferdinand, J. Kelly, A. Oliver, E. Bonner-Evans, T. Malyn e M. Noble, solicitors, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori K. Wiedner e N. Khan), sostenuta da Bass plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dai sigg. M. Farquharson, J. Block e N. Green, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 giugno 1999, 1999/473/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (caso IV/36.081/F3 — Bass) (GU L 186, pag. 1), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE

26 febbraio 2002

**nella causa T-323/99: Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA) e Italia Investimenti SpA (Itainvest) contro Commissione delle Comunità europee**<sup>(1)</sup>

**(«Aiuti concessi dagli Stati — Costruzione navale — Nozione di aiuto — Difetto di motivazione»)**

(2002/C 144/83)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-323/99, Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA), in liquidazione, con sede in La Spezia, in liquidazione, rappresentata dal sig. S. Capparucci, Italia Investimenti SpA (Itainvest), con sede in Roma, patrocinata nel presente procedimento dagli avv.ti G. M. Roberti e F. Sciaudone, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor K.-D. Borchardt e, inizialmente, signori A. Abate e E. Cappelli, quindi, signori Abate e G. Conte), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 2000/262/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dall'Italia al cantiere navale INMA tramite la holding pubblica Itainvest (ex GEPI) (GU 2000, L 83, pag. 21), il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 26 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 20 luglio 1999, 2000/262/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dall'Italia al cantiere navale INMA tramite la holding pubblica Itainvest (ex GEPI), è annullata.

2) *La Commissione sopporterà le spese proprie e quelle sostenute dalle ricorrenti.*

(<sup>1</sup>) GU C 47 del 19.2.2000.

3) *Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 102 del 8.4.2000.

### SENTENZA DEL TRIBUNALE

26 febbraio 2002

**nella causa T-17/00: Willi Rothley e a. contro Parlamento europeo** (<sup>1</sup>)

*(«Atto del Parlamento — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Immunità dei membri del Parlamento — Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (OLAF) — Poteri d'indagine»)*

(2002/C 144/84)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-17/00, Willi Rothley, residente in Rockenhausen (Germania), e altri 70 ricorrenti, tutti rappresentati dagli avv.ti H.-J. Rabe e G. Berrisch, contro Parlamento europeo (agenti: signori J. Schoo e H. Krück), sostenuto da Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora J. Aussant, signori M. Bauer e I. Díez Parra), Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J.-L. Dewost, H.-P. Hartvig e U. Wölker), Regno dei Paesi Bassi (agenti: signora H. G. Sevenster e J. van Bakel) e Repubblica francese (agenti: signori G. de Bergues, S. Pailler, signora C. Vasak e signor L. Bernheim), avente ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento 18 novembre 1999, recante modifiche del suo regolamento a seguito dell'accordo interistituzionale 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (OLAF), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 26 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta nella causa principale e nel procedimento sommario.*

### SENTENZA DEL TRIBUNALE

27 febbraio 2002

**nella causa T-34/00: Eurocool Logistik GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** (<sup>1</sup>)

*(«Marchio comunitario — Vocabolo EUROCOOL — Rispetto dei diritti della difesa — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)*

(2002/C 144/85)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-34/00, Eurocool Logistik GmbH, con sede in Linz (Austria), rappresentata dall'avv. G. Secklehner, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori O. Montalto, E. Joly e G. Schneider), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 1999 (procedimento R 233/1999-1), riguardante la registrazione del vocabolo EUROCOOL come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 27 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *E' annullato il punto 1 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 1999 (procedimento R 233/1999-1).*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

3) *Il convenuto è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 122 del 29.4.2000.

### SENTENZA DEL TRIBUNALE

27 febbraio 2002

**nella causa T-79/00: Rewe Zentral AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (<sup>1</sup>)**

**(«Marchio comunitario — Vocabolo LITE — Rispetto dei diritti della difesa — Motivo inoperante — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)**

(2002/C 144/86)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-79/00, Rewe Zentral AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. M. Kinkeldey, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: inizialmente signora V. Melgar e signor P. von Kapff, quindi signora Melgar e signor G. Schneider), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 27 gennaio 2000 (pratica R 275/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), riguardante la registrazione del vocabolo LITE come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R. M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 27 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 163 del 10.6.2000.

### SENTENZA DEL TRIBUNALE

27 febbraio 2002

**nella causa T-106/00: Streamserve Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (<sup>1</sup>)**

**(«Marchio comunitario — Vocabolo STREAMSERVE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Previe registrazioni a livello nazionale — Principio di non discriminazione»)**

(2002/C 144/87)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-106/00, Streamserve Inc., con sede in Raleigh, Carolina del Nord (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti M. Nedstrand e U. Wilquist, avocats, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. di Carlo e G. Humphreys), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2000 (procedimento R 423/1999-2), relativa alla registrazione del vocabolo STREAMSERVE come marchio comunitario, Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore ha pronunciato il 27 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2000 (procedimento R 423/1999-2) è annullata per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle categorie «manuali» e «pubblicazioni».*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese della parte convenuta. Quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 176 del 24.6.2000.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 febbraio 2002

**nella causa T-170/00, Förde-Reederei GmbH contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

*(«Responsabilità non contrattuale della Comunità — Direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale dei prodotti soggetti ad accisa — Danno causato dalla scadenza del regime transitorio di esenzione fiscale dei prodotti acquistati dai viaggiatori durante una traversata marittima tra due Stati membri»)*

(2002/C 144/88)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Nella causa T-170/00, Förde-Reederei GmbH, con sede in Flensburg (Germania), rappresentata dagli avv.ti U. Schrömbges e L. Harings, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora A.-M. Colaert e signor J.-P. Hix) e Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. Traversa, R. Lyal e K. Gross), avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno assertivamente subito a seguito della scadenza del regime transitorio di esenzione fiscale previsto dall'art. 28 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 20 febbraio 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà tutte le spese.

<sup>(1)</sup> GU C 259 del 9.9.2000.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE

27 febbraio 2002

**nella causa T-219/00: Ellos AB contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** <sup>(1)</sup>

*(«Marchio comunitario — Vocabolo ELLOS — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)*

(2002/C 144/89)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Nella causa T-219/00, Ellos AB, con sede in Borås (Svezia), rappresentata dall'avv. G. Bergqvist, avocat, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori F. López de Rego e J.F. Crespo Carrillo), avente ad oggetto il ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 giugno 2000 (procedimento R 385/1999-1), con cui è stata negata la registrazione del vocabolo ELLOS come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore ha pronunciato il 27 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 giugno 2000 (procedimento R 385/1999-1) è annullata nella parte in cui riguarda servizi rientranti nella classe 35 dell'accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente: «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti».*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 4.11.2000.



## SENTENZA DEL TRIBUNALE

20 marzo 2002

**nella causa T-356/00: DaimlerChrysler AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) <sup>(1)</sup>**

**(«Marchio comunitario — Vocabolo CARCARD — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)**

(2002/C 144/90)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-356/00, DaimlerChrysler AG, con sede in Stuttgart (Germania), rappresentata dall'avv. S. Völker, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl e D. Schennen), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 settembre 2000 (procedimento R 477/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) riguardante la registrazione del vocabolo CARCARD come marchio comunitario, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2000 (procedimento R 477/1999-3) è annullata per quanto riguarda le seguenti categorie di prodotti e servizi:*

- «apparecchi per l'elaborazione di dati stazionari e mobili; programmi per l'elaborazione di dati e/o di testi e/o di immagini, memorizzati su supporti per dati», appartenenti alla classe 9;
- «mediazione e calcolo di tariffe, ovvero di tariffe telefoniche; finanziamenti e finanziamenti delle vendite e relativo calcolo; calcolo dei costi di assistenza e di garanzia», appartenenti alla classe 36;
- «mediazione in servizi di assistenza e di garanzia», appartenenti alla classe 37;
- «mediazione in servizi di telecomunicazione, ovvero telefonate, servizi di memorizzazione telefonica, servizi d'informazione; servizi di telecomunicazione, ovvero telefonate, memorizzazione telefonica, informazioni», appartenenti alla classe 38;

— «noleggio e leasing di impianti per l'elaborazione di dati; creazione di programmi di registrazione contabile e di calcolo; servizi di ristorazione e alloggio temporaneo; mediazione e/o prenotazione di alberghi o pensioni», appartenenti alla classe 42.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La parte ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della parte convenuta. Quest'ultima sopporterà la restante parte delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 28 del 27.1.2001.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE

20 marzo 2002

**nella causa T-358/00: DaimlerChrysler AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) <sup>(1)</sup>**

**(«Marchio comunitario — Vocabolo TRUCKCARD — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)**

(2002/C 144/91)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-358/00, Daimler Chrysler AG, con sede in Stuttgart (Germania), rappresentata dall'avv. S. Völker, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl e D. Schennen), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 settembre 2000 (procedimento R 569/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) riguardante la registrazione del vocabolo TRUCKCARD come marchio comunitario, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2000 (procedimento R 569/1999-3) è annullata per quanto riguarda le seguenti categorie di prodotti e servizi:*

- «apparecchi per l'elaborazione di dati stazionari e mobili; programmi per l'elaborazione di dati e/o di testi e/o di immagini, memorizzati su supporti per dati», appartenenti alla classe 9;

- «*mediazione e calcolo di tariffe, ovvero di tariffe telefoniche; finanziamenti e finanziamenti delle vendite e relativo calcolo; calcolo dei costi di assistenza e di garanzia, appartenenti alla classe 36;*
  - «*mediazione in servizi di assistenza e di garanzia, appartenenti alla classe 37;*
  - «*mediazione in servizi di telecomunicazione, ovvero telefonate, servizi di memorizzazione telefonica, servizi d'informazione; servizi di telecomunicazione, ovvero telefonate, memorizzazione telefonica, informazioni», appartenenti alla classe 38;*
  - «*noleggimento e leasing di impianti per l'elaborazione di dati; creazione di programmi di registrazione contabile e di calcolo; servizi di ristorazione e alloggio temporaneo; mediazione e/o prenotazione di alberghi o pensioni, appartenenti alla classe 42.*
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La parte ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della parte convenuta. Quest'ultima sopporterà la restante parte delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 28 del 27.1.2001.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 marzo 2002

**nella causa T-355/99, Vatinel N.V. contro Commissione delle comunità europee**(<sup>1</sup>)

**(Ricorso di annullamento — Importazione di televisori provenienti dalla Turchia — Non luogo a statuire)**

(2002/C 144/92)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-355/99, Vatinel N.V., con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dall'avv. M. Famchon, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta dal Regno di Paesi Bassi (agenti: sigg.re J. van Bakel e H.G. Sevenster) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. Tricot e J. Stuyck), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione C(1999)2286 def. (REC 12/98) del 22 luglio 1999, che accerta che debba procedersi al recupero

a posteriori dei dazi per quanto riguarda l'importazione di televisori provenienti dalla Turchia, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 21 marzo 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *Le spese sono poste completamente a carico della Commissione.*

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 18.3.2000.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 marzo 2002

**nella causa T-337/00, Firma Sarah Tex Textil Groß- und Einzelhandel GmbH contro Commissione delle Comunità europee**(<sup>1</sup>)

**(Ricorso d'annullamento — Ritiro dell'atto impugnato — Non luogo a statuire)**

(2002/C 144/93)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-337/00, Firma Sarah Tex Textil Groß- und Einzelhandel GmbH, con sede in Essen (Germania), rappresentata dall'avv. D. Ehle, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta dal Regno di Danimarca, (agente: sig. J. Molde), contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. M. Tricot e M. Nuñez Müller), avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 29 giugno 2000, documento C (2000) 1685 def., indirizzata alla Repubblica federale di Germania e relativa ad una restituzione di dazi all'importazione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 4 marzo 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non occorre statuire sul presente ricorso.*

- 2) *La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle della ricorrente.*
- 3) *Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 4 del 6.1.2001.

tribunale ha emesso il 26 ottobre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'esecuzione della decisione della Commissione 3 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE (Caso COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: misure provvisorie) è sospesa finché il Tribunale di primo grado non avrà statuito nel procedimento principale.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

#### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

26 ottobre 2001

**nella causa T-184/01 R: IMS Health Inc. contro Commissione delle Comunità europee**

*(«Procedimento sommario — Diritto della concorrenza — Denuncia — Preteso abuso del diritto d'autore — Decisione della Commissione che dispone provvedimenti cautelari — Presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)*

(2002/C 144/94)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Nel procedimento T-184/01 R, IMS Health Inc., con sede in Fairfield, Connecticut (Stati Uniti d'America), rappresentata da N. Levy e J. Temple Lang, Solicitors, e da R. O'Donoghue, Barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. Gippini Fournier, A. Whelan e signora F. Siredney-Garnier) sostenuta da AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services, con sede in Neu-Isenburg (Germania), rappresentata da L. Levi, G. Vandersanden e D. Dugois, lawyers, con domicilio eletto in Lussemburgo, National Data Corporation, con sede in Atlanta, Georgia (Stati Uniti d'America), rappresentata da I. Forrester, Q.C., F. Fine, Solicitor, C. Price e A.F. Gagliardi, lawyers, con domicilio eletto in Lussemburgo, e NDC Health GmbH & Co. KG, con sede in Bad Camberg (Germania), rappresentata da I. Forrester, Q.C., F. Fine, Solicitor, M. Powell, C. Price e A.F. Gagliardi, lawyers, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un'istanza di provvedimenti provvisori in relazione alla decisione della Commissione 3 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE (Caso COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: misure provvisorie), il presidente del

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 marzo 2002

**nella causa T-235/01, Georgios Caravelis contro Parlamento europeo (<sup>1</sup>)**

*(Ricorso di annullamento — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a statuire)*

(2002/C 144/95)

*(Lingua processuale: il greco)*

Nella causa T-235/01, Georgios Caravelis, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. C. Tagaras, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. J. F. De Wachter, C. Karamarcos e N. Korogiannakis), avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere l'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 9186 relativo alla copertura del posto A 3 di di capo dell'ufficio informazioni ad Atene, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 21 marzo 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è luogo a statuire sul ricorso in esame.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 331 del 24.11.2001.

**Ricorso della DOW AgroSciences B.V. e della Dow AgroSciences Ltd. contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 26 febbraio 2002**

(Causa T-45/02)

(2002/C 144/96)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 26 febbraio 2002 la Dow AgroSciences B.V. e la DOW AgroSciences Ltd., rappresentate dai sigg. Koen Van Maldegem e Claudio Mereu dello studio legale McKenna & Cuneo LLP, Bruxelles (Belgio), hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, 2455/2001/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la Direttiva 2000/60/CE, nella parte relativa a clorpyrifos e trifluralin;
- condannare i convenuti in detta causa a sopportare le spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

Le ricorrenti nel presente giudizio chiedono l'annullamento della citata Decisione n. 2455/2001<sup>(1)</sup> nella parte in cui annovera tra le «sostanze prioritarie» due sostanze attive contenute nei loro prodotti fitosanitari, il clorpyrifos e il trifluralin, perché applica una procedura diversa da quella basata sui risultati della valutazione dei rischi effettuata a norma della Direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(2)</sup> (in prosieguo: la «Direttiva sui prodotti fitosanitari»), prevista nell'art. 16, n. 2, lett. a), della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque<sup>(3)</sup> (in prosieguo: la «Direttiva quadro sull'acqua»), che la decisione impugnata intende attuare.

La decisione impugnata limiterebbe l'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti per l'agricoltura a base di clorpyrifos e trifluralin delle ricorrenti. Includendo, inoltre,

queste due sostanze in una nuova categoria di sostanze prioritarie, quella delle sostanze «in revisione», che potrebbero essere riclassificate come «sostanze prioritarie pericolose» entro dodici mesi, la decisione impugnata creerebbe pure le condizioni giuridiche per la riduzione progressiva e poi per il divieto assoluto dell'uso di dette sostanze.

Le ricorrenti sostengono che l'inclusione del clorpyrifos e del trifluralin nell'elenco delle sostanze prioritarie è illegittima per i seguenti motivi:

- i convenuti hanno applicato indebitamente la procedura semplificata (fast-track) di cui all'art. 16, n. 2, secondo comma, della Direttiva quadro sull'acqua, invece di basare l'inclusione sui risultati definitivi della valutazione dei rischi effettuata a norma della Direttiva sui fitosanitari, come previsto nell'art. 16, n. 2, lett. a). Inoltre essi hanno incluso nell'elenco il clorpyrifos e il trifluralin in seguito ad una «valutazione di pericolosità» rapida e sommaria, e non sulla scorta di dati relativi alla tossicità delle acque e ai rischi di esposizione nonché sulla scorta di una completa «valutazione dei rischi» a norma della Direttiva sui prodotti fitosanitari, come dispone l'art. 16, n. 2, lett. a), della Direttiva quadro sull'acqua.
- Eludendo l'applicazione dell'art. 16, n. 2, lett. a), della Direttiva quadro sull'acqua, i convenuti non hanno rispettato la gerarchia normativa delle fonti del diritto comunitario (principio del primato della norma di rango superiore).
- Includendo il clorpyrifos e il trifluralin nell'allegato X della Direttiva quadro sull'acqua, la decisione impugnata crea, inoltre, un contrasto tra tale direttiva e quella sui prodotti fitosanitari, che prevale in quanto legge speciale (principio del primato della legge speciale).
- Non tenendo conto, nella loro valutazione rapida e sommaria di pericolosità, dei dati scientifici e tecnici a disposizione e disponendo che le due sostanze non superino una determinata concentrazione nell'ambiente, i convenuti hanno violato gli artt. 174, 175 e 176 del Trattato.
- Riducendo, con la decisione impugnata, l'uso del clorpyrifos e del trifluralin e contemplando la possibilità di vietare le dette sostanze, che vengono così poste in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto a sostanze competitive, i convenuti hanno falsato la concorrenza, in violazione dell'art. 2 del Trattato.

Le ricorrenti allegano anche la violazione del principio di applicazione coerente e uniforme del diritto comunitario e dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Sostengono, inoltre, che la decisione impugnata viola altresì la lettera e lo spirito degli accordi internazionali cui essa espressamente si riferisce (la Convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, la Convenzione HELCOM per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e la Convenzione di Barcellona sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento).

(<sup>1</sup>) GUL 331, del 15.12.2001, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GUL 170, del 25.6.1992, pag. 40.

(<sup>3</sup>) GUL 327, del 22.12.2000, pag. 1.

presente nei prodotti fitosanitari delle ricorrenti, nell'elenco di sostanze prioritarie che saranno oggetto di restrizione nell'Unione europea, in quanto essa comporta «scarichi, emissioni e perdite» diretti o indiretti nell'ambiente idrico durante il normale uso agricolo.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli fatti valere nella causa T-45/02 (DOW AgroSciences e a./Parlamento e Consiglio (<sup>2</sup>)).

(<sup>1</sup>) GU 2001, L 331, pag. 1.

(<sup>2</sup>) Vedi pag. 46 nella presente Gazzetta ufficiale.

**Ricorso della Finchimica, S.p.A. e della I.Pi.Ci — Industria Prodotti Chimici, S.p.A contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 26 febbraio 2002**

**(Causa T-46/02)**

(2002/C 144/97)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 26 febbraio 2002 la Finchimica S.p.A. e la I.Pi.Ci. — Industria Prodotti Chimici S.p.A., rappresentate dai sigg. Koen Van Maldegem e Claudio Mereu della McKenna & Cuneo LLP, Bruxelles (Belgio), hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (<sup>1</sup>) in modo da escludere la trifluralina dal provvedimento;
- condannare i convenuti alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione 2455/2001/CE che include la sostanza attiva trifluralina

**Ricorso della Makhteshim-Agan Holding B.V. contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 febbraio 2002**

**(Causa T-57/02)**

(2002/C 144/98)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 27 febbraio 2002 la Makhteshim-Agan Holding B.V., rappresentata dai sig.ri Philippe Logelain, Koen Van Maldegem e Claudio Mereu, avv.ti, dello studio legale McKenna & Cuneo, LLP, del foro di Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo ed in Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, n. 2455/2001/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie e di sostanze pericolose prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE, nel senso di eliminare da tale elenco le sostanze prodotte dalla ricorrente: atrazina, clorpyrifos, diuron, endosulfan, isoproturon (IPU), simazina e trifluralin;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese;



*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente produce pesticidi (prodotti fitosanitari). Essa contesta l'inclusione di taluni suoi prodotti nell'elenco di sostanze prioritarie in materia di acque. Tale elenco è stato redatto dai convenuti in esecuzione della direttiva 2000/60/CE<sup>(1)</sup>. Si ritiene che i prodotti elencati presentino rischi per o mediante l'ambiente idrico e che la loro emissione debba essere ridotta. Inoltre, la decisione impugnata definisce alcuni dei prodotti della ricorrente come sostanze prioritarie «soggette a riesame», che condurrà, secondo la ricorrente, ad una classificazione tra le sostanze prioritarie pericolose. Tali sostanze comporterebbero un rischio elevato per l'ambiente idrico e la loro emissione dovrebbe essere limitata.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere che i convenuti hanno violato i requisiti del procedimento stabilito dalla direttiva 2000/60/CE. L'art. 16, n. 2, lett. a), di tale direttiva dispone che la priorità d'intervento per i prodotti fitosanitari viene determinata in base ad una valutazione dei rischi. Tuttavia, i convenuti hanno impiegato un procedimento semplificato, chiamato del «duplice principio del monitoraggio e della modellazione» (COMMPS — Combined monitoring-based and modelling-based priority setting). Secondo la ricorrente, i convenuti non erano legittimati ad impiegare tale procedimento semplificato al posto del procedimento basato sulla valutazione dei rischi fissato all'art. 16, n. 2, lett. a). Ad avviso della ricorrente, non sono soddisfatti i presupposti fissati all'art. 16 della direttiva 2000/60/CE per l'impiego di un procedimento semplificato. Inoltre, la ricorrente segnala che è ancora in corso la valutazione del rischio dei suoi prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE<sup>(2)</sup>. Di conseguenza, le convenute sono incorse in un eccesso di potere, non avendo rispettato i presupposti procedurali e metodologici della direttiva di base 2000/60.

La ricorrente contesta inoltre la creazione di un elenco di sostanze prioritarie soggette a riesame. Secondo la ricorrente, tale elenco è in effetti un elenco di sostanze prioritarie potenzialmente pericolose. A suo avviso, non sussisterebbe una base legale per la creazione di un elenco siffatto. Non sussiste neanche una ragione per classificare tali sostanze tra le sostanze prioritarie soggette a riesame.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è in contrasto con la più specifica direttiva del Consiglio 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari. Pertanto, i convenuti hanno violato il principio «lex specialis derogat lex generalis». La direttiva impone una specifica valutazione del rischio per i prodotti fitosanitari. Secondo la ricorrente, prima di procedere alla classificazione dei suoi prodotti, si sarebbero dovuti attendere i risultati di tale procedimento specifico.

Ad avviso della ricorrente, i convenuti hanno violato anche gli artt. 174, 175 e 176 del Trattato CE, avendo ignorato dati tecnici e scientifici a disposizione. La misura contestata violerebbe anche l'art. 2 del Trattato CE: la misura falserebbe la concorrenza, in quanto non riguarderebbe nessun altro prodotto sanitario concorrente.

La ricorrente fa valere anche una violazione di principi fondamentali del diritto comunitario. Essa ritiene che i convenuti abbiano violato la direttiva 2000/60, ponendosi in contrasto, quindi, con una norma di rango superiore. I convenuti avrebbero inoltre violato la più specifica direttiva del Consiglio 91/414/CEE, che autorizza l'uso di alcuni prodotti della ricorrente. La misura contestata viola anche il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto si oppone al legittimo affidamento della ricorrente a veder i propri prodotti valutati secondo il procedimento, ancora in vigore, di cui alla direttiva 91/414/CEE. La ricorrente fa valere inoltre una violazione del principio di parità di trattamento, poiché il procedimento impiegato per la redazione della misura contestata ha condotto ad un risultato contrario a quello che sarebbe stato raggiunto con la direttiva 91/414/CEE. Infine, la misura contestata violerebbe il principio di proporzionalità.

(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(2) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

**Ricorso della Archer Daniels Midland Company contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2002**

**(Causa T-59/02)**

(2002/C 144/99)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 febbraio 2002, la Archer Daniels Midland Company, rappresentata dalla sig.ra Lynda Martin Alegi, dal sig. Bill Batchelor, dalla sig.ra Marta Garcia e dal sig. Carl Otto Lenz dello studio legale Baker & McKenzie, Londra (Regno Unito), ha proposto, dinanzi al Tribunale al primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che la Archer Daniels Midland Company (in prosieguo: l'«ADM») ha violato l'art. 81 del Trattato CE e l'art. 53 dell'accordo SEE partecipando ad un accordo diretto (1) a ridurre la capacità e (2) a designare leaders in materia di prezzi nel settore dell'acido citrico;
- annullare l'art. 3 della decisione nella parte che riguarda la ADM;
- in subordine, modificare l'art. 3 della decisione nella parte che riguarda la ADM, nel senso di annullare o ridurre in modo significativo l'ammenda che tale articolo infligge all' ADM;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nella causa in esame impugna la decisione della Commissione 5 dicembre 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E/1-36.604 — Acido citrico) nella parte in cui dichiara che l' ADM ha violato le disposizioni summenzionate, partecipando ad un accordo di riduzione della capacità e di designazione di leaders in materia di prezzi nel settore dell'acido citrico.

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente afferma che la decisione è insufficientemente motivata in quanto:

- la Commissione non ha fornito adeguate motivazioni in merito alla valutazione del danno alla concorrenza e dell'impatto su di essa o in relazione alla propria decisione di non tener conto, nel determinare l'entità dell'ammenda, delle vendite dell'ADM nello SEE con riferimento al mercato del prodotto interessato;
- non ha chiarito per quale ragione un aumento del 100 % dell'ammenda poteva considerarsi necessario per conseguire un effetto deterrente;
- non ha indicato ragioni per considerare la ADM come un leader.

La ricorrente fa valere che la Commissione ha violato forme sostanziali di procedura in quanto non ha comunicato all' ADM le sue conclusioni principali in merito alla natura delle violazioni in esame, alla posizione di leader dell' ADM

e, nell'ambito della determinazione dell'ammenda, al livello opportuno di maggiorazione della stessa a fini deterrenti.

Infine la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e le regole applicabili al calcolo delle ammende. A tal proposito, la ricorrente ritiene che vi sia stata una violazione dei principi di certezza del diritto, in quanto gli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende sono stati applicati ad un accordo che aveva cessato di operare molti anni prima che gli orientamenti fossero adottati; di uguaglianza di trattamento; di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità. In particolare, la Commissione non ha correttamente valutato l'importanza della cooperazione fornita dall'ADM.

#### **Ricorso della Dr. Hans Heubach GmbH & Co KG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 febbraio 2002**

**(Causa T-64/02)**

(2002/C 144/100)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 28 febbraio 2002 la Dr. Hans Heubach GmbH & Co KG, con sede a Langelsheim (Germania), rappresentata dagli avv.ti Dr. Frank Montag e Dr. Günter Bauer, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 3, lett. b), della decisione impugnata;
- ridurre ad un ammontare adeguato l'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese processuali.

#### *Motivi e principali argomenti*

La decisione oggetto del presente ricorso è la stessa che è stata impugnata nella causa T-33/02 (Britannia Alloys & Chemicals, non ancora pubblicata). La ricorrente sostiene che la somma base dell'ammenda corrisponde ad oltre il 100 % del suo fatturato SEE relativo all'anno 1998 e che il calcolo dell'am-

montare dell'ammenda inflittale consegue a numerosi errori della convenuta, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Inoltre, la convenuta avrebbe violato numerosi principi fondamentali del diritto comunitario.

La ricorrente fa valere che le linee guida<sup>(1)</sup> violano l'art. 15, secondo comma, del regolamento n. 17/62, e contesta sostanzialmente la forfettizzazione del computo dell'ammenda da esse introdotta. A parere della ricorrente sarebbe lecito unicamente un calcolo dell'ammenda proporzionale al fatturato e, soprattutto, la forfettizzazione prevista dalle linee guida porta ad infliggere a piccole imprese ammende decisamente inadeguate e sproporzionate. Pertanto, anche l'art. 3, lett. b), della decisione impugnata dev'essere annullato.

La ricorrente afferma, inoltre, che, anche ammesso che le linee guida siano legittime, la convenuta le ha attuate in modo erroneo. In particolare la convenuta non terrebbe in considerazione l'elemento della fattispecie relativo alla gravità del fatto. Essa avrebbe dovuto tener conto segnatamente della forma lieve dell'infrazione e dei suoi effetti limitati sul mercato, nonché dell'inosservanza dell'intesa sui prezzi da parte delle imprese interessate. Costituisce una violazione dell'art. 15, secondo comma, del regolamento n. 17/62, l'omessa considerazione del fatto che l'infrazione riguardasse solamente una porzione minima del fatturato complessivo della ricorrente; inoltre, non si è tenuto conto neanche della ridotta efficienza produttiva della ricorrente.

La ricorrente fa valere che l'ammontare dell'ammenda è in ogni caso in contrasto coi principi generali di proporzionalità e di equità, e che l'omessa considerazione del ridotto fatturato della ricorrente rispetto al volume d'affari complessivo viola il principio della parità di trattamento. Ammende di entità totalmente diversa sarebbero stabilite per imprese che pur hanno la medesima forza sul mercato.

Infine, la ricorrente adduce che la determinazione della pena operata dalla convenuta viola l'art. 7 CEDU, poiché la pena pecuniaria inflittale rientra in un quadro sanzionatorio che, successivamente alla cessazione dell'infrazione, è stato esteso due volte con conseguenze decisive. Il cambiamento sistematico della prassi della convenuta a mezzo dell'introduzione delle linee guida e della modifica avvenuta alla fine del 2001, avente ad oggetto la determinazione dell'ammenda, ha comportato un'estensione del quadro sanzionatorio non applicabile ad una condotta precedente all'estensione stessa.

(1) Linee guida per il procedimento di determinazione delle ammende di cui all'art. 15, secondo comma, del regolamento n. 17/62 e all'art. 65, terzo comma, CECA (GU 1998 C 9, pag. 3).

**Ricorso della Griffin Europe Headquarter N.V. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, presentato l'11 marzo 2002**

(Causa T-70/02)

(2002/C 144/101)

(Lingua processuale: l'inglese)

L'11 marzo 2002 la Griffin Europe Headquarter N.V., rappresentata dai sigg. Koen Maldegem e Claudio Mereu della McKenna & Cuneo, LLP, Bruxelles (Belgio), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ingiungere il parziale annullamento della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2001, 2455/2001/CE, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE, così da escludere dalla misura il diuron e l'isoproturon;
- condannare i convenuti alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nel presente caso fabbrica pesticidi (prodotti fitosanitari). La ricorrente contesta l'inclusione di talune delle sostanze attive da essa fabbricate per tali prodotti, il diuron e l'isoproturon, nell'elenco di sostanze prioritarie in materia di acque. Tale elenco è istituito dai convenuti in esecuzione della direttiva 2000/60/CE<sup>(1)</sup>. Le sostanze elencate sono ritenute presentare un rischio per o attraverso l'ambiente acquatico e le loro emissioni vanno ridotte. Inoltre la decisione impugnata indica alcune delle sostanze fabbricate dalla ricorrente come sostanze prioritarie «sotto riesame» che condurrà, secondo la ricorrente, ad una classificazione come sostanze pericolose prioritarie. Tali sostanze rappresentano un rischio elevato per l'ambiente acquatico e le loro emissioni vanno eliminate.

La ricorrente si oppone al procedimento e alla metodologia seguiti dai convenuti per l'adozione della decisione impugnata. Per istituire l'elenco contestato, i convenuti hanno fatto ricorso al procedimento semplificato di cui all'art. 16, n. 2, secondo comma, della direttiva 2000/60.

I motivi ed argomenti invocati nel presente caso sono largamente simili a quelli fatti valere nella causa T-45/02, DOW AgroSciences BV e DOW AgroSciences Ltd./Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

(<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1).

### Ricorso proposto il 19 marzo 2002 dal sig. Stephan-Harald Voigt contro la Banca Centrale Europea

(Causa T-78/02)

(2002/C 144/102)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 19 marzo 2002 il sig. Stephan-Harald Voigt, residente in Langensfeld (Germania), con l'avv. N. Pflüger, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca Centrale europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- rimuovere la nota di biasimo ai sensi dell'art. 43 (i) delle Condizioni di impiego che la convenuta ha comminato al ricorrente;
- porre a carico della convenuta le spese di causa.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce che il biasimo scritto sarebbe nullo per violazione delle norme di procedura generale. Il biasimo si basa su argomenti non pertinenti e, tra altro, al ricorrente non sarebbe stato concesso nel corso del procedimento alcuna audizione giuridicamente sufficiente. Inoltre, il comportamento della convenuta viola le disposizioni europee sulla tutela dei dati.

Il ricorrente contesta inoltre che il vicepresidente della convenuta fosse generalmente competente a emettere la decisione relativa alla nota di biasimo scritta ai sensi dell'art. 43 (i) delle

condizioni di impiego, sulla base di una valida decisione del Comitato di direzione.

### Ricorso della Pedro Díaz S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 23 marzo 2002

(Causa T-85/02)

(2002/C 144/103)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 23 marzo 2002 la Pedro Díaz S.A., con sede in Carretera de Cartagena-La Palma, Km 2 400 Cartagena (Spagna), rappresentata dall'avv. Patricia Koch Moreno, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 16 gennaio 2002 della Terza Commissione di ricorso dell'UAMI, che ha respinto la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 199.265 «CASTILLO» per designare i prodotti «formaggi» di cui alla classe 29;
- dichiarare l'accoglimento della domanda di registrazione di marchio comunitario n. 199.265 «CASTILLO» per designare i prodotti «formaggi» di cui alla classe 29;
- condannare l'ufficio convenuto e, se del caso, la parte interveniente alle spese del procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:	Pedro Díaz S.A.
Marchio comunitario oggetto della domanda:	marchio denominativo «CASTILLO» (domanda n. 199.265) per prodotti delle classi 29 e 30
Titolare del marchio o segno invocato nel procedimento di opposizione:	Granjas Castillo S.A.
Marchio o segno opposto:	marchio denominativo-figurativo spagnolo «EL CASTILLO» registrato per prodotti della classe 29 e marchio denominativo-figurativo spagnolo «EL CASTILLO NADO 1» per prodotti della classe 30

Decisione della Divisione di opposizione:	rigetto della domanda di registrazione per taluni prodotti
Decisione della Commissione di ricorso:	annullamento parziale della decisione della Divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione in relazione ad un ulteriore prodotto («formaggi»)
Motivi del ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> <li>— violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;</li> <li>— erronea interpretazione della nozione di rischio di confusione</li> </ul>

**Ricorso del Territorio Historico de Alava, Diputación Foral de Alava contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2002**

(Causa T-86/02)

(2002/C 144/104)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 26 marzo 2002 il Territorio Historico de Alava, e la Diputación Foral de Alava con domicilio in Alava (Spagna), rappresentati dagli avv.ti D. Ignacio Saenz-Cortabarría e Dña. Marta Morales Isasi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, concernente un regime di aiuti applicato dalla Spagna nel 1993 a favore di alcune imprese di recente creazione in Alava;
- in subordine, annullare la prima frase dell'art. 3 della decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, C(2001) 4475 finale, in cui si dichiara aiuto di Stato incompatibile col mercato comune l'esenzione dall'imposta sulle società di misure fiscali urgenti

di sostegno all'investimento e stimolo all'attività economica, esenzione risultante dall'art. 14 della Norma Foral 5 luglio 1993, n. 18 (Boletín Oficial del Territorio Historico de Alava n. 79 del 16 luglio 1993) il quale prevede un'esenzione dall'imposta sulle società applicabile alle imprese create tra l'entrata in vigore di detta Norma Foral ed il 31 dicembre 1994, a condizione che investano in attivi fissi materiali più di ESP 80 milioni (EUR 480 810), creino più di dieci posti di lavoro ed abbiano iniziato la loro attività con un capitale minimo versato di ESP 20 milioni (EUR 120 202).

I ricorrenti fondano per l'essenziale il loro ricorso su cinque motivi:

- a) Violazione dell'art. 87, n. 1, CE, a causa della valutazione manifestamente errata della Commissione quando considera, per cominciare, che la misura fiscale sub judice costituisce un aiuto di Stato ai sensi del citato articolo. Secondo i ricorrenti non sussiste nel presente caso il carattere di vantaggio selettivo, proprio di qualsiasi aiuto di Stato in forza di detta norma, dato che si tratta di una misura che, stabilita in base a criteri obiettivi, è diretta in modo uguale a tutti gli operatori economici (persone fisiche o giuridiche).
- b) In via subordinata in rapporto col primo motivo, errata interpretazione da parte della Commissione del concetto di aiuto esistente. I ricorrenti sostengono che, se il Tribunale riterrà che la misura sottoposta al giudizio costituisce effettivamente un aiuto di Stato, si tratterebbe in tal caso di un regime di aiuti esistente, proprio ai sensi del disposto dell'art. 1, lett. b), punto v) del regolamento (CE) n. 659/1999 poiché la misura in questione, nel momento in cui venne attuata, non avrebbe costituito un aiuto, proprio secondo il punto ii) del medesimo articolo e lettera del citato regolamento, trattandosi di un aiuto a suo tempo tacitamente autorizzato dalla Commissione.
- c) Ancora in via subordinata rispetto al primo motivo, inosservanza del procedimento legalmente stabilito. Conformemente al disposto dell'art. 88, n. 1, CE e del regolamento (CE) n. 659/1999, partendo da regimi di aiuti esistenti, il procedimento di riesame adeguato è quello previsto agli artt. 17-19 del citato regolamento e non quello seguito dalla Commissione nella presente causa che è quello applicabile agli aiuti illegittimi.
- d) Subordinatamente ai primi tre motivi, abuso da parte della Commissione della facoltà di autorizzare aiuti in conformità dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, avendo considerato la misura fiscale controversa quale aiuto al funzionamento e conseguentemente dichiarato che trattasi di aiuti incompatibili col mercato comune. La Commissione equipara, in maniera infondata, ciò che tutt'al più sarebbe soltanto il metodo di valutazione dell'elemento di aiuto



al concetto stesso di aiuto all'investimento o alla creazione di posti di lavoro. La mancata fissazione *a priori* dell'importo dell'aiuto quale percentuale dell'investimento o del costo salariale, non impedisce in alcun modo che esso possa essere fissato *a posteriori*, allo scopo di verificare che non ecceda il livello di aiuti a finalità regionale autorizzato conformemente alla carta degli aiuti regionali.

- e) In subordine a tutti gli altri motivi, l'ingiunzione di recupero degli aiuti (art. 3, prima frase, della decisione impugnata), viola il disposto dell'art. 14, n. 1, ultima frase, del regolamento (CE) n. 659/1999, date le circostanze eccezionali che sono riunite nel presente caso (la durata della fase preliminare di esame, superiore a 79 mesi). Il fatto che la Commissione abbia esaminato nel 1994 il regime tributario controverso e non abbia dimostrato un atteggiamento sfavorevole in rapporto al medesimo, ha generato un affidamento fondato sulla circostanza che tale regime è stato ritenuto conforme alla legittimità comunitaria, ragion per cui il disposto dell'art. 3 della decisione lede i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

- in subordine, annullare la prima frase dell'art. 3 della decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, C(2001) 4478 finale, in cui si dichiara aiuto di Stato incompatibile col mercato comune l'esenzione dall'imposta sulle società di misure fiscali urgenti di sostegno all'investimento e stimolo all'attività economica, esenzione risultante dall'art. 14 della Norma Foral 5 luglio 1993, n. 18 (Boletín Oficial de Bizkaia, n. 154 del 7 luglio 1993) il quale prevede un'esenzione dall'imposta sulle società applicabile alle imprese create tra l'entrata in vigore di detta Norma Foral ed il 31 dicembre 1994, a condizione che investano in attivi fissi materiali più di ESP 80 milioni (EUR 480 810), creino più di dieci posti di lavoro ed abbiano iniziato la loro attività con un capitale minimo versato di ESP 20 milioni (EUR 120 202).

I motivi invocati dai ricorrenti a fondamento delle loro domande sono identici a quelli fatti valere nella causa T-86/02.

#### **Ricorso del Territorio Historico de Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2002**

(Causa T-87/02)

(2002/C 144/105)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 26 marzo 2002 il Territorio Historico de Bizkaia, e la Diputación Foral de Bizkaia con domicilio in Bizkaia (Spagna), rappresentati dagli avv.ti D. Ignacio Saenz-Cortabarría e Dña. Marta Morales Isasi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, concernente un regime di aiuti applicato dalla Spagna nel 1993 a favore di alcune imprese di recente creazione in Bizkaia;

#### **Ricorso del Territorio Historico de Gipuzcoa, Diputación Foral de Gipuzcoa contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 marzo 2002**

(Causa T-88/02)

(2002/C 144/106)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 26 marzo 2002 il Territorio Historico de Gipuzcoa e la Diputación Foral de Gipuzcoa con domicilio in Gipuzcoa (Spagna), rappresentati dagli avv.ti D. Ignacio Saenz-Cortabarría e Dña. Marta Morales Isasi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, concernente un regime di aiuti applicato dalla Spagna nel 1993 a favore di alcune imprese di recente creazione in Gipuzcoa;

- in subordine, annullare la prima frase dell'art. 3 della decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

I ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, C(2001) 4448 finale, in cui si dichiara aiuto di Stato incompatibile col mercato comune l'esenzione dall'imposta sulle società di misure fiscali urgenti di sostegno all'investimento e stimolo all'attività economica, esenzione risultante dall'art. 14 della Norma Foral 5 luglio 1993, n. 18 (Boletín Oficial de Gipuzcoa, n. 128 dell'8 luglio 1993) il quale prevede un'esenzione dall'imposta sulle società applicabile alle imprese create tra l'entrata in vigore di detta Norma Foral ed il 31 dicembre 1994 a condizione che investano in attivi fissi materiali più di ESP 80 milioni (EUR 480 810), creino più di dieci posti di lavoro ed abbiano iniziato la loro attività con un capitale minimo versato di ESP 20 milioni (EUR 120 202).

I motivi invocati dai ricorrenti a fondamento delle loro domande sono gli stessi fatti valere nella causa T-86/02.

#### **Ricorso delle aziende elettriche municipalizzate Schwäbisch Hall GmbH, Tübingen GmbH, Uelzen GmbH e Wuppertaler AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 marzo 2002**

(Causa T-92/02)

(2002/C 144/107)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 28 marzo 2002, l'azienda elettrica municipalizzata Schwäbisch Hall GmbH, con sede in Schwäbisch Hall (Germania), e 3 altre, rappresentate dall'avvocata D. Fouquet, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001)3967 def., nella parte in cui la Commis-

sione vi dichiara che le riserve per lo smaltimento e la cessazione delle centrali nucleari nella Repubblica federale di Germania non rappresentano aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE;

- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

Tutte le ricorrenti sono aziende elettriche municipalizzate con proprie centrali elettriche di produzione. Esse esercitano propri impianti convenzionali di produzione elettrica, e quali produttrici e fornitrici di energia si trovano in concorrenza diretta con le centrali nucleari attive nella Repubblica federale di Germania.

Secondo le ricorrenti le imprese esercenti centrali nucleari hanno il vantaggio, in base alla situazione giuridica in materia commerciale e fiscale presente nella Repubblica federale di Germania, di poter imputare nelle loro riserve i costi per il successivo spegnimento della centrale nucleare e per lo smaltimento dei rifiuti radiattivi per importi enormi. Le ricorrenti fanno valere che questo conduce a far sì che l'introito effettivamente conseguito viene ridotto di un importo pari alla riserva ed esse sono così esonerate in misura considerevole dall'imposizione fiscale sulle entrate. Le imprese esercenti impianti nucleari possono liberamente disporre degli importi imputati a riserve. Un vantaggio analogo non sussiste invece a favore delle ricorrenti.

Le ricorrenti, che hanno presentato alla convenuta una domanda di avvio di un procedimento contro la Repubblica federale di Germania ai sensi dell'art. 87 CE<sup>(1)</sup>, fanno valere che la disparità di trattamento attuata tramite il diritto e la prassi fiscali nella Repubblica federale di Germania rappresenta un aiuto non notificato e illegittimo ai sensi dell'art. 87 CE, incompatibile con il mercato comune. A causa degli effetti fiscali delle riserve si falsa un rapporto concorrenziale esistente e si incide sugli scambi tra gli Stati membri. Non si tratta soltanto di una applicazione delle regole generali in materia di bilancio e di fiscalità, ma di un'eccezione ingiustificata dalla struttura fondamentale del sistema fiscale tedesco.

<sup>(1)</sup> Le ricorrenti hanno presentato un ricorso per carenza relativamente a tale denuncia (causa T-291/01, Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH e a./Commissione, GU 2002 C 44, pag. 19).

**Ricorso proposto il 28 marzo 2002 da Michael Hohenbichler contro la Commissione delle Comunità europee****(Causa T-95/02)**

(2002/C 144/108)

*(Lingua processuale: francese)*

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato investito il 28 marzo 2002 di un ricorso proposto contro la Commissione delle Comunità europee da Michael Hohenbichler, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avvocato Jean-Noël Louis, con domicilio eletto a Lussemburgo.

Il ricorrente conclude chiedendo che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione che accerta il calcolo per l'abbuono degli anni di servizio pensionabili, secondo lo Statuto, di cui tener conto in applicazione dell'art. 11, punto 2 dell'allegato VIII allo Statuto;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Nella presente causa il ricorrente, funzionario della Commissione delle Comunità europee, resistente, contesta il modo in cui l'AIPN ha eseguito il calcolo per l'abbuono degli anni di servizio pensionabili di cui tener conto nel passaggio al regime pensionistico comunitario dell'insieme delle spettanze di pensione maturate antecedentemente alla sua entrata in servizio presso la Comunità.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente fa valere la violazione:

- dell'art. 11, punto 2, dell'allegato VIII allo Statuto;
- delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 11, punto 2, dell'allegato VIII allo Statuto;
- del principio di parità di trattamento.

**Ricorso di Maddalena Lebedef-Caponi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 aprile 2002****(Causa T-98/02)**

(2002/C 144/109)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 3 aprile 2002 Maddalena Lebedef-Caponi, con domicilio in Senningerberg (Lussemburgo), rappresentata dal sig. Gille Bounéou, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo il rapporto informativo che la concerne relativo al periodo compreso tra il 1995 e il 1997.
- condannare la convenuta alle spese e agli onorari.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, funzionaria della Commissione, si oppone al rigetto del proprio reclamo diretto ad ottenere l'annullamento del rapporto informativo che la concerne relativo al periodo compreso tra il 1995 e il 1997.

Ella deduce a tal fine la violazione degli artt. 1, ultimo comma, dell'allegato II dello Statuto, 13, comma secondo, dell'Accordo quadro sottoscritto dai sindacati, dalle associazioni del personale e dalla Commissione, e 15, primo e secondo comma, sempre dell'Accordo quadro. Secondo la ricorrente talune valutazioni non sarebbero giustificate e il rapporto informativo sarebbe inficiato da taluni errori e omissioni. Ella sostiene, inoltre, di aver subito indebite pressioni nel periodo in cui ha svolto attività di rappresentanza del personale.

**Ricorso promosso il 6 aprile 2002 Matratzen Concord GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)**

**(Causa T-105/02)**

(2002/C 144/110)

*(Lingua processuale: da stabilirsi ai sensi dell'art. 131, § 2 del regolamento di procedura — Lingua nella quale il ricorso è stato confezionato: il tedesco)*

In data 6 aprile 2002, è stato promosso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dalla Matratzen Concord GmbH — con sede in Colonia (Germania) rappresentata dal sig. W.-W. Wodrich, Rechtsanwalt con domicilio eletto in Lussemburgo. Oltre parte nel procedimento dinanzi alla camera di ricorso erano Hukla Germany S.A., Castellbisal (Spagna).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto (seconda camera di ricorso) 25 gennaio 2002 (numero di protocollo del ricorso: R 1045/200-2);
- respingere l'opposizione dell'apponente 17 dicembre 1998 (numero di protocollo B 115 057);
- porre a carico del convenuto e dell'apponente tutte le spese e i tributi relativi ai procedimenti dinanzi alla sezione competente per le opposizioni, alla camera di ricorso e nonché quelle del presente procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Depositante del Marchio comunitario: la ricorrente

Marchio depositato: Il Marchio figurativo «MATRATZEN CONCORD» per le merci delle classi 10, 20 e 24 — Deposito n. 739722

Titolare del Marchio o del segno oggetto del procedimento di opposizione: Hukla Germany S.A.

Contenuto del Marchio segno apposto: Il marchio verbale spagnolo «MATRATZEN» per le merci della classe 20

Decisione della sezione per le opposizioni:

Rigetto del deposito per le merci della classe 20 e 24 rigetto del deposito relativo alle merci della classe 10

Decisione della camera di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi di ricorso:

- Nessun pericolo di confusione ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE n. 40/94<sup>(1)</sup>;
- Nessuna analogia circa i marchi che vengono in collisione;
- Smembramento non consentito dal Marchio nelle sue singole componenti;
- Inosservanza della giurisprudenza della Corte di giustizia nell'impressione generale del marchio;
- Diritto di un concorrente sul mercato di combinare i segni distintivi del suo prodotto principale con la denominazione della sua ditta;
- Nessuna capacità di protezione del marchio apposto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso della Jégo-Quéré & Cie S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 aprile 2002**

**(Causa T-108/02)**

(2002/C 144/111)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 9 aprile 2000 la società Jégo-Quéré & Cie S.A., con sede in Loriet (Francia), rappresentata dagli avv.ti Antonio Creus Carreras Begoña Uriarte Valiente e Albert Agustinoy Guilayn,

ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 3 d) e 5 del regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 2002, n. 494, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

Con il regolamento impugnato nella presente causa la Commissione proroga alcune misure volte a ricostituire lo stock di naselli in determinate zone di pesca. Queste misure erano già state istituite per un periodo di sei mesi con il regolamento della Commissione n. 1162/2001<sup>(1)</sup>. La ricorrente contesta questo regolamento nella causa T-177/01, Jégo-Quérel & Cie/Commissione<sup>(2)</sup>.

La ricorrente indica che il regolamento contestato nel presente ricorso è stato adottato dalla Commissione sulla base dell'art. 45, n. 1, del regolamento CEE del Consiglio n. 850/98<sup>(3)</sup>, cioè con un fondamento normativo diverso da quello su cui poggia il regolamento della Commissione n. 1162/2001, impugnato nella causa T-177/01, la cui disciplina sarebbe stata prorogata. In effetti, questo precedente regolamento era stato adottato sulla base dell'art. 15, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3760/92<sup>(4)</sup>. Il periodo massimo di sei mesi previsto dalla suddetta disposizione per la durata delle citate misure della Commissione è trascorso senza che il Consiglio abbia adottato, esso stesso, misure di conservazione. Ciò obbligherebbe la Commissione a cercare, nel presente caso, un altro fondamento normativo che le consenta di prorogare le misure di cui trattasi, come essa ha fatto con il regolamento impugnato. A questo proposito, la ricorrente invoca un errore nella scelta del fondamento normativo su cui poggia il regolamento controverso, nonché la violazione del principio della certezza del diritto.

D'altra parte, secondo la ricorrente, la convenuta potrebbe aver commesso un eccesso di potere, arrogandosi competenze che spettano manifestamente al Consiglio.

Gli altri motivi e principali argomenti svolti nella presente causa sono simili a quelli già dedotti nella causa T-177/01.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca (GU L 159 del 15.6.2001, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU C 289 del 13.10.2001, pag. 23.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.3.1998, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

#### **Ricorso della BaByliss S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 aprile 2002**

**(Causa T-114/02)**

(2002/C 144/112)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 15 aprile 2002, la BaByliss S.A., con sede in Montrouge (Francia), rappresentata dall'avv. Jacques-Philippe Gunther, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 8 gennaio 2002, procedimento COMP/M.2621 SEB/Moulinex;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

Le società SEB e Moulinex operano nel settore della concezione, fabbricazione e commercializzazione di piccoli elettrodomestici, a livello mondiale. È stato notificato alla Commissione un progetto di concentrazione tra queste due imprese. La ricorrente nella causa in esame ha comunicato alla Commissione le



proprie riserve a riguardo di tale concentrazione. Tuttavia la Commissione ha dichiarato l'operazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, a patto che siano rispettati gli impegni previsti. La ricorrente contesta tale decisione.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere, in primo luogo, una violazione delle forme sostanziali per l'accettazione degli impegni presentati dalla SEB tardivamente. Gli impegni devono essere presentati entro tre settimane dalla notifica dell'operazione. La Commissione ha accettato, cinque settimane dopo la notifica dell'operazione, che la SEB presentasse nuovi impegni relativi alla fase I. Secondo la ricorrente tali impegni non potevano assolutamente essere considerati come un semplice miglioramento degli impegni iniziali, ma costituivano impegni nuovi.

In secondo luogo la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto decidendo di autorizzare l'operazione senza avviare il procedimento di indagine più approfondito. Secondo la ricorrente non sussistevano i presupposti per l'autorizzazione nella fase I. Gli impegni presentati non consentivano di fugare nettamente tutti i gravi dubbi relativi alla compatibilità dell'operazione con il mercato comune, conformemente a quanto prescritto nella Comunicazione della Commissione sulle misure correttive<sup>(1)</sup>.

In terzo luogo la ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione in quanto gli impegni posti a carico della SEB sono insufficienti per ovviare ai problemi della concorrenza. Così la Commissione ha autorizzato l'operazione in mancanza di impegni in taluni mercati che presentano gravi problemi di concorrenza. Inoltre un impegno di concessione di un marchio non è atto, per sua natura, a risolvere i problemi di concorrenza indotti dall'operazione. Anche la durata dell'impegno di concessione è insufficiente a consentire ad un concessionario di far confluire i prodotti della Moulinex sotto il proprio marchio, in un mercato in cui il grado di fedeltà al marchio è molto forte. In più l'impegno di fornitura nel mercato tedesco produrrà l'effetto di rinforzare la posizione della SEB/Moulinex in tale mercato. Infine il fatto che la Commissione abbia accettato che lo stesso marchio possa essere sfruttato da imprese diverse all'interno dell'Unione europea è tale da suscitare un corollario di comportamenti tra la SEB/Moulinex ed i concessionari.

In quarto luogo la ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso un errore di diritto non esaminando in che misura l'importo derisorio del prezzo pagato ed il concorso finanziario

apportato dallo Stato francese fossero atti a rinforzare ancor più la posizione della SEB sui mercati interessati.

(<sup>1</sup>) Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU C 068 del 02/03/2001, pag. 3)

### **Ricorso della Avex Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 12 aprile 2002**

**(Causa T-115/02)**

(2002/C 144/113)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 12 aprile 2002 la Avex Inc., con sede in Tokio (Giappone), rappresentata dall'avv. Dr. Johannes Hofmann, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Dinanzi alla commissione di ricorso è intervenuta anche la Adolf Ahlers AG, con sede in Herford (Germania)

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso 11 febbraio 2002 (procedimento R 634/2001-1), relativa alla registrazione del segno denominativo e figurativo «a» come marchio comunitario;
- condannare l'Ufficio convenuto al pagamento delle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Richiedente il marchio:	Avex Inc.
Marchio in oggetto:	Marchio figurativo «a» per prodotti delle classi 9, 16, 25, 35 e 41 (tra l'altro, capi d'abbigliamento, calzature, scarpe e Domanda n. 863142
Titolare del marchio fatto valere nel procedimento di opposizione:	Adolf Ahlers AG

Marchio fatto valere:	Marchio figurativo nazionale tedesco «a» per prodotti della classe 25 (tra l'altro, abbigliamento)
Decisione della divisione di opposizione	Rigetto della domanda di marchio
Decisione della commissione di ricorso	Annullamento della decisione della divisione di opposizione relativamente ai prodotti delle classi 9, 16, 35 e 41; conferma della decisione relativamente ai prodotti della classe 25
Motivi della domanda:	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Insussistenza di similitudine dei prodotti di cui trattasi nella classe 25</li> <li>— Differenza sostanziale tra i marchi figurativi</li> </ul>

richiesta di pagamento. Tale lettera non sarebbe pervenuta al ricorrente, ma sarebbe stata smarrita presso i servizi della Commissione. Per tale ragione il ricorrente non avrebbe potuto adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni pecuniarie e avrebbe dovuto pagare una penalità. Poiché l'errore del servizio della Commissione è stato provato, il ricorrente avrebbe diritto al risarcimento del danno materiale e morale subito.

**Ricorso del sig. Antonio Aresu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2002**

**(Causa T-116/02)**

(2002/C 144/114)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 16 febbraio 2002 il sig. Antonio Aresu, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Sergio Diana, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione al risarcimento del danno materiale e morale subito dall'interessato, nella misura di EUR 353;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente è un funzionario della Commissione, il quale, all'epoca dei fatti, era temporaneamente distaccato presso la Corte di Giustizia.

A fondamento della sua richiesta di risarcimento danni il ricorrente fa valere che il servizio posta della Commissione avrebbe ricevuto una lettera da parte di un organismo professionale italiano destinata al ricorrente e contenente una

**Ricorso di Compagnia di San Paolo S.r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2002**

**(Causa T-121/02)**

(2002/C 144/115)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

L'11 aprile 2002, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Franco Gallo, dall'Avv. Gabriele Escalar e dal Prof. Avv. Adriano Rossi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee in data 11 dicembre 2001 n. C54/A/2000/EC, non pubblicata, dichiarando incompatibile col mercato comune il regime di aiuti di Stato previsti dalla regolamentazione italiana in forma di vantaggi fiscali concessi alle banche ed alle fondazioni bancarie;
- condannare la controparte alle spese di giudizio ed ad ogni altra spesa consequenziale

*Motivi e principali argomenti*

I mezzi ed argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-36/02 ABI/Commissione<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 97 del 20.4.2002, p. 14.

**Ricorso della Papierfabrik August Koehler AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 aprile 2002**

(Causa T-125/02)

(2002/C 144/116)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 17 aprile 2002, la Papierfabrik August Koehler AG, con sede in Oberkirch (Germania), rappresentata dall'avv. I. Brinker, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2001 (procedimento COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante);
- in subordine ridurre la sanzione pecuniaria inflitta all'art. 3;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata la Commissione ha accertato che la ricorrente e dieci altre società hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE, in quanto hanno preso parte ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore della carta autocopiante, nel contesto delle quali esse hanno fissato aumenti di prezzi concordati, distribuito contingenti di vendita, determinato quote di mercato e hanno predisposto un sistema di vigilanza delle restrizioni della concorrenza pattuite.

La ricorrente ammette di aver partecipato a tale cartello, ma solo dall'ottobre 1993. Essa fa inoltre valere che la Commissione nell'infliggere le sanzioni pecuniarie non ha adeguatamente tenuto conto delle dimensioni delle imprese interessate. In proporzione al volume d'affari la ricorrente sarebbe colpita in modo molto più grave delle altre imprese sanzionate. La Commissione avrebbe con ciò violato il principio di proporzionalità.

La ricorrente espone poi che la Commissione, benché la ricorrente sia stata indotta a partecipare al cartello con le minacce, ha rifiutato di riconoscerle per questo una circostanza attenuante. Inoltre la Commissione non tiene conto che la

ricorrente sarebbe stata indotta a partecipare al cartello da una particolare situazione di crisi. Ne consegue una disparità di trattamento rispetto ad altri casi, in cui la Commissione ha considerato una situazione di crisi come circostanza attenuante.

Inoltre la Commissione non ha considerato la collaborazione della ricorrente con la Commissione nel corso del procedimento riconoscendole una riduzione della sanzione pecuniaria.

**Ricorso della Zanders Feinpapiere AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 aprile 2002**

(Causa T-126/02)

(2002/C 144/117)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 18 aprile 2002, la Zanders Feinpapiere AG, con sede in Bergisch Gladbach (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Burrichter e M. Wirtz, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 20 dicembre 2001, procedimento COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante —, in quanto la ricorrente è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria di EUR 29,76 milioni;
- in subordine ridurre la sanzione pecuniaria inflitta alla ricorrente nell'art. 3;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata la Commissione ha accertato che la ricorrente e dieci altre società hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE, in quanto hanno preso parte ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore della carta autocopiante, nel contesto delle quali esse hanno fissato aumenti di prezzi concordati, distribuito contingenti di vendita, determinato quote di mercato e hanno predisposto un sistema di vigilanza delle restrizioni della concorrenza pattuite.

La ricorrente contesta la sanzione pecuniaria inflittale, in particolare ne contesta l'importo. Essa fa valere che la Commissione ha accertato erroneamente la fattispecie e ha valutato la fattispecie dalla stessa accertata in modo non pertinente, specialmente per quanto riguarda il concorso meramente passivo della ricorrente al cartello. Inoltre la Commissione ha valutato in modo non pertinente il mancato adempimento o il ritardato adempimento degli accordi. Lo stesso vale per le notevoli flessioni e variazioni dei prezzi durante il periodo della violazione nonché l'incidenza dei costi di produzione sui prezzi.

Con riferimento alla gravità della violazione la ricorrente fa valere, tra l'altro, che la Commissione non avrebbe tenuto adeguatamente conto, accanto agli scarsi effetti del cartello, della cattiva condizione economica del settore e della precoce cessazione della violazione. Inoltre la Commissione non avrebbe considerato la partecipazione solo passiva della ricorrente al cartello e l'importanza determinante della stessa nella precoce cessazione della violazione. Essa avrebbe con ciò violato il principio di proporzionalità e l'art. 15, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 17/62.

Essa ha compiuto un'ulteriore discriminazione nell'infliggere alla ricorrente una sanzione pecuniaria a fronte di membri del cartello notevolmente più attivi.

Inoltre la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato il principio dell'esame accurato e imparziale degli aspetti rilevanti per la determinazione della sanzione pecuniaria, in quanto essa non ha seguito numerose indicazioni della ricorrente. Infine la decisione viola il dovere di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE.

**Ricorso della Concept-Anlagen u. Geräte nach «GMP» für Produktion u. Labor GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 18 aprile 2002**

(Causa T-127/02)

(2002/C 144/118)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 18 aprile 2002, la Concept-Anlagen u. Geräte nach «GMP» für Produktion u. Labor GmbH, con sede in Heidelberg (Germania), rappresentata dall'avv. Gregor Jens Hodapp, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 18 febbraio 2002 R0466/2000-2;
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Marchio comunitario di cui è chiesta la registrazione: Marchio figurativo «ECA» — domanda di registrazione n. 1106442

Prodotti o servizi: Prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 42.

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Rifiuto di registrazione da parte del verificatore.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso: — Applicazione errata dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) n. 40/94<sup>(1)</sup> e dell'art. 6 della convenzione dell'unione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale<sup>(2)</sup>, in quanto il marchio figurativo non è identico all'emblema europeo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1)

<sup>(2)</sup> Convenzione dell'unione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale.

**Ricorso della Papeteries Mougeot contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 aprile 2002**

(Causa T-128/02)

(2002/C 144/119)

(Lingua processuale: il francese)

Il 17 aprile 2002 la società Papeteries Mougeot, con sede in Laval-sur-Vologne (Francia), rappresentata dagli avv.ti Guy Barsi, Julien Baumgartner e Jean-Paul Hordies, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in via principale, la decisione della Commissione 20 dicembre 2001 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (pratica COM P/E-1/36.212 — Carta autocopiante);
- ridurre sostanzialmente, in via subordinata, l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la ricorrente ed altre dieci imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, del Trattato CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE partecipando ad un complesso di accordi e pratiche concordate nel settore della carta autocopiante con cui esse si sono accordate su aumenti di prezzo, hanno assegnato quote di vendita e fissato prezzi di mercato, ed hanno istituito un meccanismo che consentiva alle medesime di sorvegliare l'attuazione degli accordi restrittivi.

La ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione sostenendo che essa aveva partecipato all'intesa dal maggio 1992 al settembre 1995. La ricorrente riconosce di aver partecipato all'intesa solo dall'ottobre 1993 al luglio 1995. La Commissione non avrebbe dimostrato che la ricorrente aveva partecipato all'intesa prima dell'ottobre 1993 e dopo il luglio 1995. La decisione andrebbe di conseguenza annullata.

In subordine la ricorrente sollecita la riduzione dell'ammenda inflitta. Essa fa valere che, in seguito al fatto ch'essa avrebbe partecipato all'infrazione solo per il summenzionato periodo, l'importo dell'ammenda dovrebbe essere ridotto del 48 %.

Inoltre essa fa valere che l'ammenda è sproporzionata rispetto alla sua responsabilità nell'infrazione commessa e che la Commissione avrebbe applicato in modo non corretto la comunicazione della Commissione sulla non imposizione di ammende o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese<sup>(1)</sup>.

La collaborazione della ricorrente avrebbe dovuto condurre la Commissione a proporre una riduzione dell'ammenda sino alla concorrenza del 75 %.

Infine la ricorrente fa valere che la Commissione non avrebbe tenuto conto del carattere difensivo dell'intesa. La ricorrente

avrebbe illustrato alla Commissione la situazione molto difficile cui era confrontata, e la situazione di crisi avrebbe dovuto indurre la Commissione ad infliggere ammende più moderate.

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 18 luglio 1996, pag. 4.

#### **Ricorso della Distribuidora Vizcaína de Papeles Sociedad Limitada contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 aprile 2002**

**(Causa T-132/02)**

(2002/C 144/120)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 18 aprile 2002 la Distribuidora Vizcaína de Papeles Sociedad Limitada, con domicilio in Derio (Vizcaya, Spagna), rappresentata dagli avv.ti D. Eduardo Pérez Medrano e D. Ignacio Delgado González, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la decisione 20 dicembre 2001 C(2001) 4573 finale CORR. nella pratica COMP/E/-1/36.212 — carta autocopiante, in quanto addebitata alla ricorrente, oltre alla partecipazione ad intese collusive relative al mercato spagnolo, una partecipazione al cartello che abbracciava tutto il mercato comune ed il SEE e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda inflitta dalla Commissione;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La decisione della Commissione contro cui è diretto il presente ricorso è la stessa impugnata nella causa T-109/02, Bolloré/Commissione<sup>(1)</sup>.



A sostegno delle sue domande, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 81 del Trattato CE, nonché l'art. 53 dell'Accordo SEE, per non aver tenuto conto, o per aver valutato erroneamente le caratteristiche e la condotta dell'impresa ricorrente, e per non aver dimostrato la sua partecipazione alle asserite riunioni o agli asseriti contatti collusivi nell'ambito del mercato spagnolo o all'insieme di accordi e pratiche concertate presi in considerazione nella decisione impugnata.

Viene affermato in proposito che la ricorrente è una piccola impresa di tipo familiare che si dedica alla distribuzione e trasformazione di carta autocopiante, che non ha prodotto né esportato verso mercati diversi da quello spagnolo durante il periodo dell'infrazione. Si mettono peraltro in rilievo le sue modeste dimensioni economiche e le sue ridotte occasioni di concludere affari rispetto agli altri soggetti cui è addebitata l'infrazione.

Quanto alla multa inflitta, si ritiene che la fissazione del suo importo implichi:

- la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento;
- il fatto di avere erroneamente addebitato un periodo di infrazione;
- l'omessa valutazione di circostanze attenuanti che sussistono nella situazione della ricorrente.

(<sup>1</sup>) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa T-113/97 (<sup>1</sup>)**

(2002/C 144/121)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 21 febbraio 2002, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-113/97: Pierre Tomarchio contro Corte dei conti delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 199 del 28.6.1997.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa T-30/98 (<sup>1</sup>)**

(2002/C 144/122)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 16 gennaio 2002, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-30/98: Dr. Peter Stott contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 184 del 13.6.1998.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa T-370/00 (<sup>1</sup>)**

(2002/C 144/123)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 5 febbraio 2002, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-370/00: N.V. Master Foods S.A. contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 10.3.2001.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa T-42/01 (<sup>1</sup>)**

(2002/C 144/124)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 24 gennaio 2002, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-42/01: Syndicat des employés, techniciens et cadres de Belgique de la F.G.T.B. contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 118 del 21.4.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-75/01 <sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/125)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 21 gennaio 2002, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-75/01: Systems-Europe S.A. contro Commissione delle Comunità europee.

\_\_\_\_\_

(<sup>1</sup>) GU C 161 del 2.6.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-185/01 <sup>(1)</sup>**

(2002/C 144/126)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 28 gennaio 2002, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-185/01: Dominique Ramaekers contro Commissione delle Comunità europee.

\_\_\_\_\_

(<sup>1</sup>) GU C 317 del 10.11.2001.

## III

(Informazioni)

(2002/C 144/127)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee***

GU C 131 del 1.6.2002

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 118 del 18.5.2002

GU C 109 del 4.5.2002

GU C 97 del 20.4.2002

GU C 84 del 6.4.2002

GU C 68 del 16.3.2002

GU C 56 del 2.3.2002

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

---